GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — LUNEDI 29 MARZO — NUM. 73

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15
Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Disposizione nel personale dei prefetti — Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 marzo 1886 — Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — Legge num. 3731 (Serie 3ª), che modifica la legge 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª) — Regio decreto n. 3730 (Serie 3ª), col quale viene stabilito che ai posti di telegrafista possono aspirare i sott'ufficiali del Regio Esercito e quelli della R. Marina, a qualunque Corpo appartengano — Regio decreto num. 3736 (Serie 3ª), concernente il Consiglio dell'Industria e del Commercio — Regio decreto numero MMLXVIII (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale l'Orfanotrofio femminile Sorce Malaspina in Mussomeli, ed è approvato il suo statuto organico — Atti internazionali relativi al servizio postale, annessi al R. decreto n. 3738 (Serie 3ª), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 marzo, n. 70 — Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra — Ministero dell'Interno: Elenco dei contabili e segretari dirigenti nell'Amministrazione carceraria dichiarati idonei al posto di vicedirettore nell'Amministrazione stessa — Ministero della Guerra: Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1886 — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazioni.*

Diario estero — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Camera dei deputati: Resoconto sommario della seduta del 27 marzo — Notizie varie — Bollettini meteorici — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto in data 11 marzo 1886, Gritta cav. avvocato Giuseppe, sottoprefetto di 1ª classe nel 2° grado del circondario di Abbiategrasso, è dispensato dal servizio.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato è convocato in seduta pubblica mercoledì 31 marzo 1886, alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 (N. 269);
2. Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo (N. 268);
3. Stipendi dei maestri elementari (N 263 - d'urgenza);
4. Avanzamento nel Regio esercito (N. 243);
5. Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare (N. 260);
6. Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di assise (N. 258).

II. Interpellanza del senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

III. Interpellanza del senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sulla condizione giuridica dei ricoverati nei Manicomi.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti delli 16 novembre 1885:

A cavaliere:

Doria Alessandro, vicedirettore nell'Amministrazione carceraria.
Musso Domenico, sindaco del comune di Sessant.
Farina Francesco, sindaco del comune di Baronissi.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3731** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo primo. Agli articoli 7, 12, 13, 14 e 15 della legge del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 7. La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'Amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette; ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.

« Art. 12. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione ed a condizione:

« 1. che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e de-

stinata a scopo di irrigazione, sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Però, in circostanze particolari di coltura e di luogo, può il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1");

« 2. che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 10.

« 13. Il concorso dello Stato verrà dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota di interesse annuo proporzionato alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 10.

« Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

« Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III; ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

« Art. 14. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso, si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'articolo 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria e del 2 per cento per quelle di seconda categoria.

« Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo. In ogni caso non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

« Art. 15. Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli 30.

« Sono di seconda categoria tutte le altre. »

Articolo secondo. Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico colla presente la legge 25 dicembre 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.
GENALA.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3730** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la concessione degli impieghi ai sott'uffiziali del Regio Esercito e della Regia Marina, approvato col Reale decreto num. 2517 (Serie 3ª) del 26 giugno 1884;

Ritenuta la convenienza di renderne più facile ed estesa l'applicazione per quanto riguarda i posti di telegrafista;

Sulla proposta dei Ministri della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai posti di telegrafista, nelle proporzioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo *c*), del regolamento sopracitato, possono aspirare i sott'ufficiali del Regio Esercito e quelli della R. Marina, a qualunque Corpo appartengano, purchè non abbiano oltrepassato il 32° anno di età all'epoca dell'ammissione al corso, di cui all'articolo seguente.

Tuttavia sarà data la preferenza ai sott'ufficiali del genio militare, brigata telegrafisti, ed ai sott'ufficiali torpedinieri della Regia Marina.

Art. 2. I sott'ufficiali aspiranti a tale impiego dovranno sostenere un esame sulle lingue italiana e francese, sugli elementi di aritmetica e sulla calligrafia, superato il quale saranno ammessi ad un corso d'istruzione della durata di sei mesi circa sugli apparati telegrafici Morse ed Hughes e sulla pila italiana.

Art. 3. Al corso saranno ammessi i sott'ufficiali che hanno compiuti 12 anni di servizio militare, e saranno riuniti possibilmente in una sola località ed esonerati dai servizi militari non compatibili colle esigenze del servizio telegrafico.

Art. 4. Gli aspiranti che, al termine del corso ed in seguito ad un esame, otterranno l'idoneità saranno nominati telegrafisti allievi ed ammessi ad un tirocinio pratico non inferiore a tre nè superiore a sei mesi, colla indennità di tre lire al giorno.

Al termine del tirocinio riceveranno la nomina effettiva di telegrafista, semprechè abbiano dimostrato di avere acquistata la necessaria istruzione su tutti gli apparati telegrafici in uso negli uffici ai quali erano addetti; in caso contrario, saranno licenziati.

Art. 5. I sott'ufficiali del genio militare, brigata telegrafisti, e quelli torpedinieri della R. Marina, potranno, se lo chiedono, essere esonerati dal corso d'istruzione. Essi saranno però tenuti a fare il tirocinio di tre mesi stabilito dall'articolo 19 del regolamento 26 giugno 1884, ed al termine di esso dovranno dimostrare di avere l'istruzione indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo che precede.

Art. 6. L'Amministrazione dei telegrafi provvederà agli istruttori, agli apparati ed al locale per il corso d'istruzione.

Art. 7. Le disposizioni del regolamento approvato dal Reale decreto 26 giugno 1884, n. 2517, cesseranno d'essere in vigore in quanto sono contrarie al presente decreto, che avrà effetto dal 1° marzo 1886.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.
GENALA.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **3736** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del dì 8 settembre 1878, n. 4498 (Serie 2ª), col quale, in virtù dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1878, n. 4449, vennero determinate le attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio dell'Industria e del Commercio, istituito presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio coi Nostri decreti dei 5 agosto 1869, num. 5210, 3 febbraio 1870, n. 5486 e 8 dicembre 1878, n. 4638 (Serie 2ª), è riordinato in conformità del presente decreto.

Art. 2. Il Consiglio è chiamato ad aiutare l'azione del Governo in tutto ciò che si riferisce all'incremento dell'economia nazionale. Esso dà parere:

a) sulle riforme da proporsi nella legislazione commerciale, industriale, doganale, monetaria, della circolazione e del credito;

b) sui provvedimenti e sui mezzi più efficaci per estendere le relazioni commerciali e moltiplicare gli scambi internazionali dell'Italia;

c) sui progetti di trattati di commercio e di navigazione, e su tutte le altre convenzioni internazionali di carattere economico;

d) sugli studi e sui provvedimenti volti ad indirizzare a vantaggio dell'espansione commerciale della madre patria l'emigrazione permanente e temporanea e le colonie italiane;

e) sui progetti di esplorazioni commerciali e sulle imprese aventi per scopo la diffusione del commercio italiano;

f) sulla istituzione delle rappresentanze e sulle altre istituzioni commerciali italiane all'estero;

g) sulla istituzione di servizi marittimi commerciali, sussidiati dallo Stato e sulle tariffe di essi;

h) sulla istituzione di musei commerciali, delle esposizioni permanenti ed altre fondazioni od imprese analoghe;

i) sulle proposte di concorso dell'Italia alle Esposizioni internazionali;

k) sull'applicazione ed interpretazione delle tariffe e dei regolamenti doganali, nelle loro relazioni con gl'interessi commerciali, sul regime dell'importazione temporanea, dei *drawbacks* e delle tare, ai termini dei decreti legislativi dei 9 agosto 1883, n. 1599, e 12 ottobre 1883, n. 1640;

l) sulla classificazione e sui lavori dei porti, ai termini della legge del 16 luglio 1884, n. 2518;

m) sui provvedimenti a favore della marina mercantile nei casi indicati dalla legge del 6 dicembre 1885, n. 3547 (Serie 3ª);

n) sull'applicazione della legge dell'11 febbraio 1886, n. 3657 (Serie 3ª), sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Ed in tutti gli altri casi in cui il suo parere è richiesto espressamente da speciali provvedimenti legislativi; come pure sugli altri argomenti, che verranno sottoposti al suo esame dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sia per proprio conto, sia a richiesta di altri Ministeri.

Inoltre, il Consiglio è rappresentato:

nella Commissione centrale dei valori per le dogane, da tre delegati, ai termini del Regio decreto de' 2 ottobre 1879, n. 5119;

nel Consiglio superiore della marina mercantile, da due delegati, ai termini del Regio decreto de' 18 luglio 1885, n. 3596 (Serie 3ª);

nel Consiglio delle tariffe delle strade ferrate, da tre delegati, ai termini del Regio decreto de' 24 gennaio 1886, n. 3637 (Serie 3ª).

Infine il Consiglio è rappresentato:

nel Collegio dei periti doganali da suoi componenti nominati dal Ministro delle Finanze, ai termini del Regio decreto de' 5 agosto 1878, n. 4479 (Serie 2ª);

nel Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali e tabacchi, da suoi componenti nominati dal Ministro delle Finanze, ai termini del R. decreto 11 febbraio 1886, n. 3676 (Serie 3ª).

Art. 3. Il Consiglio può, di propria iniziativa, proporre al Ministero le inchieste e i provvedimenti che reputi utili all'incremento delle industrie e dei commerci. L'esecuzione di tali inchieste può essere dal Governo affidata al Consiglio medesimo; il quale vi provvede, eleggendo, fra i suoi componenti, una speciale Commissione, e deliberando in seduta plenaria sugli studi da questa eseguiti.

Art. 4. Il Consiglio dell'Industria e del Commercio è composto di diciotto consiglieri, nominati con Nostro decreto fra le persone versate nelle discipline economiche e nella pratica delle industrie e dei commerci interno ed internazionale.

I consiglieri durano in ufficio tre anni. Si rinnovano per un terzo ogni anno, e sono sempre rieleggibili; nel primo biennio la scadenza annuale è determinata dalla sorte.

Ogni anno, con decreto del Ministro, sono chiamati ad aver voto nel Consiglio per mezzo del presidente o di altro speciale delegato:

diciotto Camere di Commercio ed Arti del Regno;

sei fra le Associazioni e gli Enti che si adoperano con maggior efficacia all'incremento delle industrie e dei commerci;

due fra i principali sodalizi operai rivestiti di personalità giuridica.

Fanno parte di diritto del Consiglio stesso:

il segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

il direttore generale dei Consolati al Ministero degli Affari Esteri;

il direttore generale delle gabelle;

il direttore generale della statistica;
il commissario generale degli Istituti di emissione;
il direttore della divisione industria e commercio.

Art. 5. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per gli effetti dell'articolo precedente, forma un elenco delle Associazioni e degli Enti che più efficacemente giovano ai commerci ed alle industrie, e dei più importanti sodalizi operai aventi personalità giuridica.

Sono radiati dall'elenco anzidetto le Associazioni e gli Enti che cessano di far opera efficace a vantaggio del commercio e delle industrie.

Art. 6. Il Consiglio ha un presidente ed un vicepresidente, nominati ogni anno con Nostro decreto fra i suoi componenti; l'ufficio di segretario è disimpegnato da un ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, designato dal Ministro.

Nel caso in cui il Ministro intervenga all'adunanza, a lui ne spetta la presidenza.

Art. 7. Il Consiglio, dietro convocazione del Ministro, si aduna ogni anno in sessione ordinaria nel mese di aprile; ed in sessione straordinaria ogniqualvolta il Ministero ne ravvisa la convenienza.

Il programma delle adunanze è stabilito dal presidente, e debbono farne parte gli argomenti indicati dal Ministero. Il Ministro, d'accordo col presidente, designa il relatore di ciascun tema iscritto nel programma.

Art. 8. Quando debbono esaminarsi nel Consiglio argomenti che interessano altri Ministeri, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio può invitarli a farsi rappresentare nelle adunanze da speciali delegati.

Art. 9. Le adunanze del Consiglio dell'Industria e del Commercio sono valide quando sia presente la metà dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 10. I verbali delle adunanze del Consiglio sono pubblicati negli *Annali* del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 11. Con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio, sono stabilite le altre norme intorno all'ordine delle discussioni e delle votazioni del Consiglio medesimo.

Art. 12. Ai componenti il Consiglio dell'Industria e del Commercio, che non dimorano nella capitale, sono pagate le spese di viaggio, oltre ad un'indennità giornaliera di lire quindici.

Art. 13. Sono abrogati i precedenti Nostri decreti concernenti l'istituzione e l'ordinamento del Consiglio dell'Industria e del Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Num. **MMLXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti i due testamenti in data 13 novembre 1882, con i quali le sorelle Maria Angelica e Maria Carmela Sorce disposero delle loro sostanze per la fondazione di un Orfanotrofio femminile in Mussomeli, deferendone l'incarico a monsignor Giovanni Gattadauro Reggio, vescovo di Caltanissetta;

Veduto l'istromento pubblico 7 aprile 1885, col quale il sig. Vincenzo Sorce Malaspina, nell'intendimento di veder compiuto il desiderio delle sorelle, donò all'Orfanotrofio la rendita annua di lire 5710, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico;

Veduta l'istanza del benemerito signor Sorce Malaspina, con cui chiede l'erezione in Corpo morale del pio Istituto e l'approvazione dello statuto organico, compilato da lui e da monsignor vescovo di Caltanissetta, di pieno accordo;

Veduto detto statuto organico;

Veduta la deliberazione 19 dicembre 1885 della Deputazione provinciale, e ritenuto, giusta gli atti presentati, che l'Orfanotrofio dispone della complessiva annua rendita di lire 6358 al netto della tassa di ricchezza mobile;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Orfanotrofio femminile in Mussomeli, intitolato, dal nome dei fondatori, « Orfanotrofio Vincenzo Sorce Malaspina e sorelle Maria Carmela e Maria Angelica » è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato il corrispondente statuto organico, composto di ventitre articoli, con che all'articolo 17 siano cancellate le parole: « ed in caso di malversazione delle somme dell'Istituto ogni componente la Commissione avrà diritto di agire contro il cassiere nei modi di legge », ed inoltre all'articolo 20 sia sostituito il seguente:

« Art. 20. Il presidente raduna la Commissione, mediante avviso scritto, ad ogni bimestre, e, in caso di urgenza, la riunisce straordinariamente. Le adunanze saranno valide quando intervengano due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci, e le deliberazioni si intenderanno adottate quando riportino la maggioranza assoluta dei votanti. »

Detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO POSTALE

annessi al R. Decreto n. 3738 (Serie 3ª), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 marzo 1886, n. 70*

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÉGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION DU 1ᵉʳ JUIN 1878,

conclu entre :

L'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les Etats-Unis de le Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les Colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colonies espagnoles, la France et les Colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises, le Canada, l'Inde Britannique, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, le Royaume de Hawaï, la République du Honduras, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, Le Paraguay, les Pays-Bas et les Colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.

Les soussignés,

Vu l'article XXXIV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du 1ᵉʳ juin 1878.

Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1ᵉʳ avril 1886 :

1.

L'article III est complété par la disposition suivante, qui en formera le 4ᵉ alinéa:

3° Celui qui est établi pour le transport de dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama.

2.

Le tableau des équivalents figurant à l'article IV est remplacé par le tableau ci-après :

PAYS DE L'UNION	25 centimes	10 centimes	5 centimes
Allemagne	20 pfennig	10 pfennig	5 pfennig
Argentine (République)	8 centavos	4 centavos	2 centavos
Autriche-Hongrie	10 kreuzer	5 kreuzer	3 kreuzer
Bolivie	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Brésil	100 reis	50 reis	25 reis
Canada	5 cents	2 cents	1 cent
Chili	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Costa-Rica	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Danemark	20 öre	10 öre	5 öre
Colonies danoises :			
Groënland	20 öre	10 öre	5 öre
Antilles danoises	5 cents	2 cents	1 cent
Dominicaine (République)	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Egypte	1 piastre	20 paras	10 paras
Equateur	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Colonies espagnoles :			
Cuba et Porto Rico	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Iles Philippines	5 centimos de peso	2 centimos de peso	1 centimo de peso
Etats-Unis d'Amérique	5 cents	2 cents	1 cent
Etats-Unis de Colombie	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Grande-Bretagne	2 ½ pence	1 penny	½ penny
Colonies anglaises :			
Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Bermudes, Côte d'Or, Dominique, Falkland (îles), Gambie, Grenade, Honduras, Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis, St-Christophe, Ste-Lucie, St-Vincent, Sierra-Léone, Tabago, Trinité, Turques (îles) et Vierges (îles)	2 ½ pence	1 penny	½ penny
Guyane anglaise, Hong-Kong, Labuan, Straits-Settlements et Terre-Neuve	5 cents	2 cents	1 cent
Maurice (île) et dépendances	10 cent. de roupie	4 cent. de roupie	2 cent. de roupie
Chypre	2 piastres ou 80 paras	1 piastre ou 40 paras	½ piastra ou 20 paras
Ceylan	14 cent. de roupie	5 cent. de roupie	2 ½ cent. de roupie
Guatemala	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Haïti	5 centavos de piastre	1 centavos de piastre	1 centavo de piastre

PAYS DE L'UNION	25 centimes	10 centimes	5 centimes
Hawaï	5 cents	2 cents	1 cent
Honduras (République du)	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Inde britannique	2 annas	$^3/_4$ anna	$^1/_2$ anna
Japon	5 sen	2 sen	1 sen
Libéria	5 cents	2 cents	1 cent
Mexique	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Monténégro	10 soldi	5 soldi	3 soldi
Nicaragua	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Norvège	20 öre	10 öre	5 öre
Paraguay	5 centavos de peso	2 centavos de peso	1 centavo de peso
Pays-Bas et Colonies néerlandaises	12 $^1/_2$ cents	5 cents	2 $^1/_2$ cents
Pérou	5 centavos	2 centavos	1 centavo
Perse	6 shahis	2 shahis	1 shahi
Portugal et Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise	50 reis	20 reis	10 reis
Inde portugaise	2 tangas	10 reis	5 reis
Russie	7 kopeks	3 kopeks	2 kopeks
Salvador	5 centavos de peso	2 centavos de peso	1 centavo de peso
Siam	7 $^1/_2$ atts	3 atts	1 $^1/_2$ att
Suède	20 öre	10 öre	5 öre
Turquie	40 paras	20 paras	10 paras
Uruguay	5 centavos de piastre	? centavos de piastre	1 centavo de piastre

Le § 4 de l'article VI reçoit la rédaction suivante:

4. — Les objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière apparente, la lettre majuscule R en caractères romains, chaque Office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la lettre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre etc.) qui lui conviendra.

Il est intercalé entre les §§ 5 et 6 du même article le paragraphe suivant:

5 *bis*. — Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères le mot «Exprès». Les Administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur.

4.

L'article IX est modifié comme suit:

IX.

Feuilles d'avis

1. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux Administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.

Dans les relations par mer qui, bien que péridioques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter leurs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche.

2. — Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec les détails suivants: le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille d'avis.

Les avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont mentionnés par les lettres A. R. placées en regard des objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau.

Les avis de réception sont conformes ou analogues au modèle A[bis] ci annexé. Ils doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité soit individuellement, soit en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux.

3. — Lorsque le nombre des objets recommandés expediés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.

4. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

5. — On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis, le nombre de paquets ou de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination.

6. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

7. — Lorsqu'un bureau d'échang n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.

8. — En cas de dépêches closes confiées par une Administration à une autre, pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres et autres objets est indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.

5.

L'article X est modifié comme suit:

Les §§ 1 et 2 porteront désormais:

1. — Les objets recommandés, les avis de réception qui s'y rapportent, les envois exprès, et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'article IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en preserver le contenu.

2. — Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

Il est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant:

5. — Les avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distributeur des objets recommandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues de la mention: «Avis de réception en retour; Bureau de poste de ... Pays ....» sont soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur leur destination comme des objets recommandés ordinaires.

6.

L'article XI reçoit la rédaction suivante:

XI.

Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

Lorsque l'indemnité due pour la perte d'un envoi recommandé a été payée par une Administration, pour le compte d'une autre Administration rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur.

7.

L'article XII est modifié comme suit:

Le § 1er portera dorénavant:

1. — En règle générale, les objets qui composent les dépêches doivent être classés et enliassés par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.

Le mot «intérieurement» est supprimé au commencement du § 2, dont la première phrase portera par conséquent:

2. — Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort...

8.

Le § 1er de l'article XIV reçoit la rédaction suivante:

1. — Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation.

9.

L'article XV est remplacé par l'article suivant:

XV.

Cartes postales.

1. — Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique.

2. — Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes: longueur, 14 centimètres; largeur, 9 centimètres.

3. — Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant:

CARTE POSTALE.

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

(Côté réservé à l'adresse).

4. — Le timbre-poste représentant l'affranchissement figure à l'un des angles supérieurs du recto; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

5. — A l'exception des timbres d'affranchissement, il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

6. — En règle générale, les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé: sur la première partie «Carte postale avec réponse payée»; sur la seconde parte: «Carte postale-réponse». Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.

7. — Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto de la partie «Réponse».

La partie «Réponse» ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est originaire; dans le cas contraire, il n'y est pas donné cours.

8. — Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'origine le permette et qu'elles soient conformes, au moins en ce qui concerne le format et la consistance du papier, aux cartes postales émises par l'Office des postes d'origine.

10.

Il est intercalé au § 1er de l'article XVI, entre les mots «d'ouvrages» et «expédiés», les mots: «ou de journaux» en sorte que la partie finale de ce paragraphe portera désormais:

... les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, etc.

11.

L'article XVII est modifié comme suit:

XVII.

Imprimés de toute nature.

1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque.

Sont considérés comme faciles à reconnaître les procédés mécaniques désignés par les noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.; mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

2. — Sont exclus de la moderation de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. — Le caractère de *correspondance actuelle et personnelle* ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir:

1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi;

2° A la dédicace ou à l'hommage de l'auteur;

3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler l'attention;

4° Aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes ou prix-courants de bourses ou de marchés, sur les catalogues, prospectus et avis divers;

5° Aux offres et commandes de livres, sur lesquels on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en soulignant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou demandés;

6° Aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant;

7° Aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques;

8° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

5. — Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés.

12.

Le § 3 de l'article XVIII reçoit la rédaction suivante:

3. — Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.

13.

L'article XX est modifié comme suit:

Le paragraphe suivant est intercalé entre les §§ 2 et 3:

2 *bis.* — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:

4. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

14.

Il est intercalé au § 1er de l'article XXI, après « destinataire » les mots: « et au plus tard dans un délai de six mois »; le § 1er portera donc:

1. — Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée: *Rebuts.*

15.

Les deux premiers paragraphes de l'article XXII reçoivent la rédaction suivante:

1. — Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des articles 4 et 12 de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la première année.

2. — La statistique de mai 1885 réglera les payements à faire depuis le 1er janvier de la même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base aux payements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à la fin de l'année 1888. La statistique de mai 1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.

16.

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1er de l'article XXIII:

1 *bis.* — Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un même pays, l'Office expéditeur rétribue l'Office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de transit.

La première phrase du § 6 du même article est modifiée comme suit:

6. — A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention: « Pas de tableau E ».

17.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'article XXIV:

5. — Après chaque période de statistique, les Administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes Administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire.

6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de frais de transit territorial au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepôt.

18.

L'article XXV est modifié comme suit:

XXV.

Compte des frais de transit.

1. — Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque Office, en multipliant les totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du service, les Administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte incombe à l'Office créditeur, qui le transmet à l'Office débiteur.

2. — Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux Offices, est payé par l'Office débiteur à l'Office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier Office.

3. — L'établissement, l'envoi et le payement des comptes des frais de transit afférents à un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tous cas, si l'Office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un Office sur les comptes présentés par un autre Office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

Les payements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique nouvelle.

19.

Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre les articles XXVII et XXVIII:

XXVII *bis.*

Retrait de correspondances et rectification d'adresses.

1. — Pour les demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent Règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité. Après la justification, dont l'Administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante:

1° Si la demande est destinée à être transmise par voie « postale » la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait de la lettre à rechercher, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire;

2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire;

2. — A la réception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire, ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine qui en prévient le réclamant.

3. — A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française.

4. — Toute Administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des Administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné.

20.

Les 3 derniers alinéas de l'article XXVIII porteront désormais:

5e classe: Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie;

6e classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuéla, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise);

7e classe; Hawaï, Libéria, Monténégro.

21.

Le § 2 de l'article XXIX reçoit la rédaction suivante:

2. — Les Administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bureau international:

1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'article 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception;

2° La collection en triple de leurs timbres-poste;

3° Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'article V du Règlement.

22.

Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu:

ARTICLE XXIX *bis*.

Statistique générale.

1. — Chaque Administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-annexés I, K et L.

2. — Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après les écritures effectuées.

3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque Administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances.

4. — Est réservé à chaque Administration le droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal.

5. — Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules de statistique à remplir par chaque Administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux Administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.

23.

Le § 7 de l'article XXX est modifié comme suit:

7. — Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des Administrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle les questions leur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant.

24.

Les alinéas 7 et 8 (chiffres 6° et 7°) de l'article XXXII sont remplacés par les dispositions suivantes:

6° Gibraltar, comme relevant de l'Administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale que cette Administration entretient à Tanger (Maroc);

7° Les Bureaux de poste que l'Administration de la Colonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoïhow (Kiung-Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine);

Le 11e alinéa (chiffre 10°) portera dorénavant:

10° Les Bureaux de poste que l'Administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée).

25

Au 3e alinéa (chiffre 2°) de l'article XXXIII, les articles XXVII *bis* et XXIX *bis* sont intercalés entre les chiffres XXVII et XXXI.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie; *J. B. Tantesio*

Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*

Pour les Etats-Unis d'Amérique: *William T. Otto, Jas S. Crawford.*

Pour la République Argentine: *F. P. Hansen.*

Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*

Pour la Hongrie: *Gervay.*

Pour la Belgique: *F. Gife.*

Pour la Bolivie: *Joaquin Caso.*

Pour le Brésil: *Luiz C. P. Guimaraes.*

Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*

Pour le Chili: *M. Martinez.*

Pour les Etats-Unis de Colombie: *César Conto.*

Pour la République de Costa-Rica:

Pour le Danemark et les Colonies danoises: *Lund.*

Pour la République Dominicaine: *P. Gomes da Silva.*

Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*

Pour l'Equateur: *A. Flores.*

Pour l'Espagne et les Colonies espagnoles: *S. Alvarez Bugallal A. Herce.*

Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*

Pour les Colonies françaises: *Laboulaye.*

Pour la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises: *S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.*

Pour le Canada: *S. A. Blackwood, H. Buxton Forman.*

Pour l'Inde Britannique: *H. E. M. James.*

Pour la Grèce: *Eugène Borel.*

Pour le Guatemala: *Je Carrera.*

Pour la République de Haïti: *Laboulaye, Ansault.*

Pour le Royaume de Hawaï: *Eugène Borel.*

Pour la République du Honduras: *Je Carrera.*

Pour le Japon: *Yasushi Nomura.*

Pour la République de Libéria: *Comte Senmarti.*

Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour le Mexique: *L. Breton Y. Vedra.*
Pour le Monténégro: *Dewez, Varges.*
Pour le Nicaragua: *Manuel J. Alves Diniz.*
Pour le Paraguay: *F. A. Rebello.*
Pour les Pays-Bas et le Colonies néerlandaises: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour le Pérou:
Pour la Perse: *N. Semino.*
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeire Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie: *Jon Ghika.*
Pour la Russie: *N. de Besack, Georges de Poggenpohl.*
Pour le Salvador:
Pour la Serbie:
Pour le Royaume de Siam: *Prisdang.*
Pour la Suède: *Wm Roos.*
Pour la Norvège: *Harald Asche.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour la Turquie:
Pour l'Uruguay: *Enrique Kubly.*
Pour le Vénézuéla: *J. L. Per^a Crespo.*

II.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENTE DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, CONCERNANT L'ECHANGE DES COLIS POSTAUX SANS DÉCLARATION DE VALEUR,

conclu entre:

L'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les Colonies françaises, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés,

Vu l'article XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclue à Paris le 3 novembre 1880,

Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886:

1.

La disposition suivante est ajoutée, comme paragraphe 5, à l'article I:

5. — Chaque Administration doit communiquer, aux Administrations contractantes, quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.

2.

Dans l'article II, le tableau des équivalents est complété par les indications ci-après:

PAYS	50 centimes	25 centimes
République Argentine . . .	16 centavos	8 centavos
Brésil	200 reis	100 reis
Chili	10 centavos	5 centavos
Antilles danoises	10 cents	5 cents
République Dominicaine . .	10 centav. de peso	5 centav. de peso
Paraguay.	10 centavos	5 centavos
Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise	100 reis	50 reis
Inde portugaise	4 tangas	2 tangas

3.

L'article III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

1. — Sont considérés comme encombrants:

a. Les colis dépassant 1 ,50 dans un sens quelconque;

b. Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que: plantes et arbustes en panier, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boites à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, routes, vélocipèdes, etc.

2. — Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants, ou destinés à être transportés par des services maritimes.

4.

La disposition suivante est, comme chiffre 4°, ajoutée à l'article V:

4° En cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse.

L'article VI est complété par les dispositions suivantes, comme paragraphes 2, 3, 4 et 5:

2. — Toutefois, il est permis de ne faire usage que d'un seul bulletin d'expédition et, si les lois douanières ne s'y opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.

3. — Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue francoise, doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.

4. — Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'indication de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi.

5. — Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité quánt à l'exacitude des déclarations en douane.

6.

L'article VII est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

1. — Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédiction qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.

2. — Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscripition, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. — Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porter une étiquette rouge avec l'indication: « Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères latins.

7.

La dernière phrase de l'article IX est supprimée et remplacée par la disposition suivante:

Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que es avis de réception, sont attachés à la feuille de route.

8.

L'article X est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

X.

A la réception d'un feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres irrégularités, en se conformant aux règles tracées, pour les lettres avec valeurs déclarées, par l'article VIII, paragraphes 2 et 3, du Règlement d'exécution de l'Arrangement du 1er juin 1878.

9.

Il est intercalé entre les articles X et XI un nouvel article X *bis*, ainsi conçu:

X*bis*.

1. — Le montant du remboursement doit être énoncé sur l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, dans la monnaie du pays d'origine.

2. — Tout colis expédié contre remboursement doit être accompagné d'un avis conforme ou analogue au modèle E *bis* annexé au présent Règlement.

3. — Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau d'échange expéditeur.

4. — Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai de sept jours, à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de l'article XI, § 3, du présent Règlement.

10.

L'article XI est complété comme suit:

a. La disposition suivante est ajoutée au premier alinéa du paragraphe 3:

Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations centrales des pays de destination et d'origine, ou entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces Administrations.

b. A la suite de ce même alinéa, il est inséré la disposition suivante:

Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est porté à six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer.

c. La disposition suivante est ajoutée à l'article XI, comme paragraphe 5:

5. — Si l'une des prohibitions prévues à l'article 10 de la Convention est constatée au cours des opérations d'échange, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange expéditeur dans la forme prévue par le paragraphe premier du présent article.

11.

Les mots: « notamment en ce qui concerne les remboursements » sont ajoutés à la fin du paragraphe 7 de l'article XII.

12.

L'article XIII est modifié comme suit:

1. Au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées, comme lettres *a* et *b*, à la suite du premier alinéa:

a. Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrant et les remboursements;

b. S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au paragraphe 2 de l'article III du Règlement.

2. Les dispositions sous lettres *a*, *b* et *c* du premier paragraphe porteront dorénavant les lettres *c*, *d* et *e*.

3. Au paragraphe 2, on lira: « à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés », au lieu de « à l'égard des trois points ».

13.

A l'article XVI, la nomenclature des articles cités sous lettre *b* est complétée par l'indication de l'article X *bis*.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J. B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour la République Argentine: *F. P. Hansen.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour le Brésil: *Luiz C. P. Guimaraes.*
Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*
Pour le Chili: *M. Martinez.*
Pour le Danemark et les Colonies danoises: *Lund.*
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour l'Espagne: *S. Alvarez Bugallal, A. Herce.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour les Colonies françaises: *Laboulaye.*
Pour la Grèce: *Eugène Borel.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour le Monténégro: *Dewez, Varges.*
Pour le Paraguay: *F. A. Rebello.*
Pour les Pays-Bas: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour la Perse:
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie:
Pour la Serbie:
Pour la Suède: *W. Roos.*
Pour la Norvège: *Harald Asche.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour la Turquie:
Pour le Vénézuéla: *J. L. Per. Crespo.*
Pour l'Uruguay: *Enrique Kubly.*

III.

Acte additionnel de Lisbonne à l'Arrangement concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

conclu entre:

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, les Colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les Colonies françaises, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse et le Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

En vertu de l'article 16 de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées (*),

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:

Article premier.

L'Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, est modifié comme suit:

I. L'article 1er est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le chiffre de 10,000 francs est substitué au chiffre de 5,000 francs.

II. L'article 6 est complété par la disposition suivante, qui en formera le deuxième alinéa:

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

III. L'article 8 est modifié comme suit:

Le deuxième alinéa du paragraphe premier reçoit la rédaction ci-après:

Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.

La phrase finale du cinquième alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue:

L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Le paragraphe 2 reçoit la rédaction suivante:

(*) *Observation*. La teneur de cet alinéa est erronée et devrait porter: En vertu des articles 18 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878.

L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montat des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Les mots « et pris livraison » sont supprimés à la fin du paragraphe 4.

IV. Le deuxième alinéa de l'article 13 est modifié comme suit:

1.° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4 et 8 précédents.

ARTICLE 2.

1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipontentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J. B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*
Pour le Danemark et les Colonies danoises: *Lund.*
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour l'Espagne: *S. Alvarez Bugallal, A. Herce.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour les Colonies françaises: *Laboulaye.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour les Pays-Bas: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie:
Pour la Russie: *N. de Besack, Georges de Poggenpohl.*
Pour la Suède: *Wm Roos.*
Pour la Norvège: *Harald Asche.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour le Vénézuéla: *J. L. Pera Crespo.*

IV.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNAT L'ÉCHANGE DES LETRES AVEC VALEURS DÉCLARÉES,

conclu entre:

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, les Colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les Colonies françaises, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse et le Vénézuéla.

Les soussignés,

Vu l'article XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

Sont, au nom de leurs Administrations, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886:

1. Le paragraphe 4 de l'article II reçoit la rédaction suivante:

4. — Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.

2. L'article VII est modifié comme suit:

Le mot « intérieurement » est supprimé au commencement du paragraphe 2, dont la première phrase portera dorénavant:

2. — Elles forment avec cette feuille un paquet spécial qui est ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé extérieurement et.

Le troisième paragraphe reçoit la rédaction suivante:

3. — La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel paquet dans une dépêche est constatée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis sous le titre « Recommandation d'office » et, suivant le cas, par une note ainsi conçue: « Un paquet de valeurs déclarées pesant . . . . grammes » ou bien « Pas de valeurs déclarées à expédier ».

La disposition suivante est intercalée entre le quatrième et le cinquième paragraphe:

4. *bis* — Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément aux dispositions des articles IX et X du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du 1er juin 1878.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J. B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*
Pour le Danemark et les Colonies danoises: *Lund.*
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour l'Espagne: *S. Alvarez Bugallal, A. Herce.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour les Colonies françaises: *Laboulaye.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour les Pays-Bas: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie:
Pour la Russie: *N. de Besack, Georges de Poggenpohl.*
Pour la Suède: *Wm Roos.*
Pour la Norvège: *Harald Asche.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour le Vénézuéla: *J. L. Pera Crespo.*

V.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE DES MANDATS DE POSTE,

conclu entre:

L'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, les Colonies françaises, l'Italie, le Japon, la République de Liberia, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis en Congrès à Lisbonne,

En vertu des articles 13 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,

Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant:

ARTICLE PREMIER.

Les modifications suivantes sont apportées à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste:

1. L'article 3 est modifié par l'adjonction, entre ses §§ 3 et 4, d'une nouvelle disposition ainsi conçue:

3 *bis.* — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celu qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

2. Il est ajouté, entre les articles 3 et 4, un nouvel article ainsi concu :

ARTICLE 3 *bis*.

1. — Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer :

1° La taxe ordinaire des mandats de poste;

2° La taxe du télégramme.

3. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du collationnement et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes d'accusé de réception.

4. — Les mandats télégraphiques ne sont gravés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.

3. — Dans le premier paragraphe de l'article 4, les mots « en monnaie métallique » sont remplacés par les mots « en monnaie d'or »

4. — L'article 6 reçoit la rédaction snivante :

Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

5. Les 2e et 3e alinéas de l'article 10 sont modifiés comme suit:

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles 1, 2, 3, 3 *bis*, 4, 10 et 11 du présent Arrangement;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de dispositions autres que celles des articles 1, 2, 3, 3 *bis*, 4, 10 et 11.

ARTICLE 2.

1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J. B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour la Républ que Argentine: *F. P. Hansen.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour le Brésil: *Luiz C. P. Guimaraes.*
Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*
Pour le Chili: *M. Martinez.*
Pour le Danemark et les Antilles danoises: *Lund.*
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour les colonies françaises: *Laboulaye.*
Pour le Japon: *Yasushi Nomura.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischand.*
Pour les Pays-Bas: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour la Perse:
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie: *Jon Ghika.*
Pour la Suède: *Wm Roos.*
Pour la Norvège, *Harald Asche.*
pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour le Vénézuéla:
Pour l'Uruguay:
Pour la Republique de Libéria: *Comte Senmarti.*

VI.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE DES MANDATS DE POSTE,

conclu entre:

L'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, les Colonies françaises, l'Italie, le Japon, la République de Liberia, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés,

Vu l'article XII du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886 :

1. Le 1er paragraphe de l'article II est modifié comme suit:

Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A n° 1, annexé au présent Règlement. Toutefois, les Administrations qui ont, jusqu'à présent, fait usage d'une formule conforme ou analogue an modèle A n° 2, également annexé au présent Règlement, conservent la faculté d'en continuer l'emploi.

Le § 4 du même article reçoit la rédaction suivante :

Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon afférent à la formule A n° 1, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.

2. Entre les articles II et III, il ets intercalé un nouvel article ainsi conçu:

II *bis*.

1. — Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureu de poste qui doit en opérer le payement.

2. — Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.

3. — Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit:

Mandat n°	(N° postal d'émission)
Postes	(Nom du bureau de poste de destination).
Monsieur / Madame / Mademoiselle } paie	(Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination).
Pour { Monsieur / Madame / Mademoiselle	(Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il est possible, de son domicile).
Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après les abréviations autorisées pour les télégrammes ordinaire) :	(D.) Urgent, (T. C.) Collationnement, (C. R.) Accusé de réception, Poste récommandée, Exprès, Exprès payé.

4. — Le collationnement partiel est obligatoire.

5. — Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal au bureau de

poste destinataire, une copie ou avis d'émission du mandat télégraphique, conforme au analogue au modèle A bis annexé au présent Règlement. Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.

3. Dans l'article V, le 5e alinéa ainsi conçu: « Omission de timbres ou de signatures; » est remplacé par les deux alinéas suivants:

4° Omission de timbres, de signatures ou d'autre indications de service;

5° Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspondantes.

4. L'article VI est complété par l'adjonction *in fine* d'un 3e aliéna ainsi conçu:

3. — Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.

5. Entre l'article VII et l'article VIII, il est intercalé deux articles nouveaux, ainsi conçus:

VII *bis*.

1. — Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements sur faux acquit.

2. — Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être en mesure d'établir: 1° que ses Règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire: 2° que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits Règlements.

VII *ter*.

1. — Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots « avis de payement. »

3. — Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle E *bis* annexé au présent Règlement.

6 Dans le 3e alinéa de l'article IX, les mots « au moyen de traites sur la capitale » sont remplacés par les mots « au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale. »

7. Les 2e et 3e alinéas de l'article VI sont modifiés de la manière suivantes:

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles II, VII *bis*, XI et XII du présent Règlement:

2° Les deux tiers des souffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles I, II *bis*, III, IV, VII et VII *ter*.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J. B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour la République Argentine: *F. P. Hansen.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour le Brésil: *Luiz C. P. Guimarass.*
Pour la Bulgarie: *R. Ivanoff.*
Pour le Chili: *M. Martinez.*
Pour le Danemark et les Antilles Danoises: *Lind.*
Pour la République Dominicaine:
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour les Colonies françaises: *Laboulaye.*
Pour le Japon: *Yasushi Nomura.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour les Pays-Bas: *Hofstede, B. Sweerts de Landas-Wyborgh.*
Pour la Perse:
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Maidera Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie: *Jon Ghika.*
Pour la Suède: *Wm Roos.*
Pour la Norvège: *Harald Asche.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour le Vénénzuéla:
Pour l'Uruguay:
Pour la République de Libéria: *Conte Senmarti.*

VII.

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement concernant le service des recouvrements,

conclu entre:

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Egypte, la France, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, le Portugal, les Colonies portugaises, la Roumanie et la Suisse.

Les soussignés,

Vu l'article 17, § 2, de l'Arrangement du 21 mars 1885 concernant le recouvrement, par la poste, des quittances, factures, billets, traites, etc.,

Ont, au nom de leur Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Arrangement.

I.

1. — Toute valeur mise en recouvrement doit:

a. Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en toutes lettres (caractères latins) et en monnaie du pays de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit du déposant, s'il y a lieu.

b. Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce droit.

c. Etre inscrite sur un bordereau conforme au modèle A annexé au présent Règlement.

d. Etre adressée avec le bordereau de recouvrement au bureau de poste de destination, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle B ci-annexé et revêtue de timbres-poste représentant la taxe fixée par l'article 5 ou 8 de l'Arrangement.

2. — Les formules susmentionnées qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue, et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent être faites par l'envoyeur lui-même et formulées, suivant le cas, en chiffres arabes et en caractères latins.

II.

Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annotations que celles que comporte la contexture de cette formule, ou de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des annotations illicites consignées sur le bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées sans frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi, par exemple par les mots: *Transmission interdite.*

III.

1. — L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer avec le bordereau de recouvrement, est fermée par l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et être soumise à la formalité de la recommandation.

2. — Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment affranchie, elle est traitée comme si elle avait été déposée au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affranchissement insuffisant, il n'est pas donné cours à l'envoi.

IV.

1. — Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé et vérifie le nombre des pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié par la signature du préposé.

2. — Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bordereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le préposé informe immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs, après avoir constaté le manquant en regard de l'inscription.

V.

Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée à la boite (article III, § 2 cidessus) sont mises en recouvrement, alors meme que le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le recouvrement opéré, s'il n'a pas pu recueillir, auprès du débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient du fait l'Administration à laquelle il appartient. Celle-ci demande à l'Administration du pays d'origine le nom et l'adresse de l'envoyeur.

VI.

Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et s'il y a lieu, le jour de l'échéance.

VII.

Les titres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de 48 heures à la disposition du débiteur, qui peut encore venir se libérer. Il est prévenu de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.

VIII.

Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'article 7, § 1er, ou, suivant le cas, à l'article 8 de l'Arrangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe ordinaire des mandats de poste, sont converties en un mandat-carte établi en conformité du Règlement d'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878 et portant en tête le mot *Recouvrement*. La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le total de la somme encaissée.

IX.

Les valeurs à recouvrer sur un débiteur qui a changé de résidence, sans toutefois avoir quitté le pays de destination, sont réexpédiées sans frais sur le bureau de la nouvelle résidence, et ce bureau procède comme si les valeurs lui avaient été primitivement adressées.

X.

Les valeurs à recouvrer sur un débiteur parti pour un pays étranger, parti sans laisser d'adresse, inconnu, décédé, etc., ainsi que celles qui, par suite d'irrégularités de forme, ne pourraient pas être mises en recouvrement, sont renvoyées au déposant dans la forme prévue par l'article XI ci-après.

XI.

1. — Le valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour les valeurs encaissées, doivent être accompagnées d'un bordereau spécial (modèle C) et adressées au bureau de dépôt, recommandées d'office, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle D annexé au présent Règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de valeur impayée, la recommandation d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe (modèle D) les mots superflus. Dans les relations qui comportent, pour le service des mandats, l'intervention de bureaux d'échange, les envois prévus au présent paragraphe se font également par l'intermédiaire de ces bureaux.

2. — Le bordereau mentionné au § 1 précédent doit contenir:

a. L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du recouvrement;

b. Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt et le montant des valeurs déposées;

c. Le montant du mandat;

d. Le montant détaillé des frais;

e. Le montant des valeur recouvrées;

f. Le nombre et montant des valeur non recouvrées.

3. — Le total du mandat et des frais doit égaler le montant des valeurs recouvrées.

4. — La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des valeurs originairement déposées.

5. — Les indications inutiles du bordereau sont barrées.

XII.

1. — Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement du 21 mars 1885, un extrait des dispositions de leur lois ou règlements intérieurs applicables au service des recouvrements.

2. — Toute modification ultérieure devra être notifiées sans retard de la même manière.

XIII.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir:

a. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles I, II, III, VI, VIII, IX, X, XIII et XIV du présent Règlement;

b. Les deus tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles V, VII, et XI;

c. La simple majorité absolûe, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement.

2. — Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

XIV.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement du 21 mars 1885.

2. — Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'l ne soit renouvelé, d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Italie: *J B. Tantesio.*
Pour l'Allemagne: *Sachse, Fritsch.*
Pour l'Autriche: *Dewez, Varges.*
Pour la Hongrie: *Gervay.*
Pour la Belgique: *F. Gife.*
Pour l'Egypte: *W. F. Halton.*
Pour la France: *Laboulaye, A. Besnier.*
Pour le Luxembourg: *Ch. Rischard.*
Pour le Portugal: *Guilhermino Augusto de Barros, Ernesto Madeira Pinto.*
Pour les Colonies portugaises: *Guilhermino Augusto de Barros.*
Pour la Roumanie: *Jon Ghika.*
Pour la Suisse: *Ed. Höhn.*
Pour la République de Libéria: *Comte Sennarti.*

Seguono in fogli *allegati* i Modelli A bis, G, H, J, K, L — A bis, E bis — A, B. C, D — A, E, E bis.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Stato maggiore generale.

Con RR. decreti del 18 marzo 1886:

Colli di Felizzano march. Carlo, tenente generale comandante la divisione militare di Ancona, collocato in disponibilità.

Di Aichelburg cav. Ulrico, maggiore generale in disponibilità, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Con RR. decreti del 21 marzo 1886:

Villani cav. Francesco, tenente generale comandante la divisione militare di Bologna, nominato presidente del Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria.

Martin Di Montù Beccaria cav. Ippolito, maggiore generale comandante la divisione militare di Perugia, promosso tenente generale continuando nello stesso attuale comando

Costa Reghini conte Alberto, id. comandante la 4ª brigata di cavalleria, id. id. e nominato comandante la divisione militare di Bologna.

Pittaluga cav. Michelangelo, id. comandante la brigata Cremona, id. id. id. id. Ancona.

Martinazzi cav. Giovanni, colonnello comandante superiore dei distretti militari del IV corpo d'armata, promosso maggiore generale continuando nel rispettivo attuale comando.

Galleani di S. Ambroise barone Orazio, id. comandante territoriale di artiglieria, id. id. id.

Seyssel d'Aix e Sommariva cav. Artemio, id. comandante la 5ª brigata di cavalleria, id. id. id.

Colombini cav. Leopoldo, id. comandante la brigata Lombardia, id. id. id.

Castelli cav. Cesare, id comandante territoriale del genio a Bologna, id. id. id.

Castelli cav. Gerolamo, colonnello comandante il 70 fanteria, nominato comandante la brigata Cremona.

Mago cav. Carlo, id. id. reggimento cavalleria Milano, id. id. la 4ª brigata di cavalleria.

Corpo di stato maggiore.

Con RR. decreti del 21 marzo 1886:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Garrone cav. Bernardino, capo stato maggiore, divis. Perugia.

Radicati Talice di Passerano conte Enrico, comando corpo.

Di Boccard nob. Giulio, Ministero della Guerra

Ubaudi cav. Lodovico, capo stato maggiore divisione Brescia.

Genè cav. Enrico, id. id. id. Catanzaro.

Arma dei carabinieri Reali.

Con RR. decreti del 21 marzo 1886:

Grondona cav. Antonio, maggiore, promosso tenente colonnello.

Caretta cav. Enrico, capitano, promosso maggiore.

Tenenti promossi capitani:

Norchi Cesare.

Pilotti Emanuele.

Alliberti Alessandro.

Bronzo Alessandro, sottotenente, promosso tenente.

Torasso Pietro, maresciallo d'alloggio, promosso sottotenente.

Arma di fanteria.

Con RR. decreti del 18 marzo 1886:

Masini Odoardo, capitano aiutante maggiore in 1°, distretto Castrovillari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda.

Passigli Carlo, id. id. distretto Foggia, id. id. id.

Taglieri Antonio, id. 13 fant., id. id. id.

Catalfamo Salvatore, sottotenente 86 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con RR. decreti del 21 marzo 1886 furono promossi colonnelli i tenenti colonnelli:

Lombardi cav. Natale.

Carasso cav. Giuseppe.

Delogu cav. Gavino.

Massa cav. Alessandro.

Trona di Clarafond cav. Gaetano.

Santi cav. Giovanni Battista.

Valles cav. Tommaso.

Allodi cav. Aldobrandino.

Pistoja cav. Francesco.

Boselli nob. Antonio, corpo di stato maggiore.

Furono promossi tenenti colonnelli i maggiori:

Saccomanno cav. Camillo, distretto Aquila.

Marselli cav. Luigi, distretto Livorno.

Manzi nob. Cristoforo, 6 alpini.

Vicino Pallavicino nob. Giorgio, 2 granatieri.

De Cristoforis cav. Tommaso, 55 fanteria.

Bennati di Baylon cav. Giovanni, 78 id.

Murgia cav. Giuseppe, 4 id. (comandato scuola militare).

Valcamonica cav. Pio, maggiore 39 id.

De Micheli cav. Alessandro, id. 52 id.

Della Noce cav. Giuseppe, id. a disposizione comandante il 3 battaglione fanteria, Africa.

Promossi maggiori i capitani:

Russo cav. Gustavo, distretto Campobasso.

Bosia Luigi, 58 fanteria.

Ballerio Alessandro, 90 id.

Guarneri cav. Francesco, 19 id.

Molgora cav. Giosuè, 53 id.

Ledà d'Itteri Ignazio, 10 bersaglieri.

Sanna Giuseppe, 69 fanteria.

Feroldi nob. Giorgio, 47 id.

Biasi Antonio, applicato corpo stato maggiore divisione Verona (9ª).

Cannas Raffaele, 3 bersaglieri.

Marini Pietro, corpo stato maggiore.

Dossena Michelangelo, id. id.

Peverelli Giuseppe, id. id.

Fanchiotti Edoardo, id. id.

Paulucci marchese Paolo, id. id.

Giorgetti Nicolò, id. id.

Severi Federico, id. id.

Grandi cav. Domenico, id. id.

Promossi capitani i tenenti:

Tasciotti Vincenzo, 5 bersaglieri.

Gotti Gino, 4 id.

Resta Roberto, 2 id.

Troglia Baldassare, 4 alpini.

Maggiolini Scarampi Alessandro, 1 bersaglieri.

Chiofalo Ignazio, 55 fanteria.

Sarra Fortunato, 4 bersaglieri (com. ist. geog militare).

Allietta Donato, 42 fanteria.

Lurgo Giuseppe, 1 alpini.

Bonucci Ernesto, 38 fanteria.

Rovida Carlo, 79 id.

Viana Modesto, 9 id.

Litzi Cesare, 5 alpini.

Rossi Cristoforo, 93 fanteria.

Maletti Giovanni, 42 id.

Migliassi Giuseppe, applicato corpo stato magg. divisione Torino (1ª).

Fabbro Giovacchino, scuola militare.

Carrara Luigi, 90 fanteria.

Milanese Giuseppe, 3 battaglione d'istruzione.

Castellano Francesco, 87 fanteria.
Bozzi Enrico, 19 id.
Pettinaro Francesco, 11 bersaglieri.
Cassina Roberto, 12 id.
Gigli Filippo, 28 fanteria.
Milza Enrico, 46 id.

MINISTERO DELL' INTERNO

ELENCO *dei contabili e segretari dirigenti nell'Amministrazione carceraria dichiarati idonei al posto di vice direttore nell'Amministrazione stessa in seguito agli esami tenutisi in Roma nei giorni 15, 16, 17, 18, 20 e 22 febbraio 1886, graduati secondo il numero dei punti da ciascuno ottenuti negli esami suddetti e di quelli di merito, ai termini degli articoli 52 e 53 del R. decreto 17 maggio 1883, num. 1347.*

1. Di Marzo Ettore, contabile.
2. Moretti Francesco, id.
3. Augier Giuseppe, id.
4. Altamura Benedetto, id.
5. Bertorelli Virginio, id.
6. Ferrarini Carlo, id.
7. Teodoro Federico, id.
8. Armandi Michele, id.
9. Crippa Giuseppe, id.
10. Robecchi Gaudenzio, id.
11. Piccaroli Paolo, id.
12. Tonarelli Italo, id.
13. Sicca Giovanni, id.
14. Giovannetti Alfredo, id.
15. Benelli Giulio, id.
16. De Stefano Rocco, segretario dirigente.
17. Porrone Bassano, contabile.
18. Manera Pietro, id.
19. Codebò Roboamo, id.

Roma, 29 marzo 1886.

Il Direttore Generale: VAZIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1886.

Il Ministro della Guerra,

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (Serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1866 ed inscritti nelle liste di leva di quella classe, i quali aspirino all'arruolamento volontario di un anno devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1° aprile a tutto il 15 maggio p. v., e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso fra il 16 ed il 31 maggio predetto.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) Libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le Società del tiro a segno nazionale per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta, modello *E*, dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'Università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'Istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od Istituti;

attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio presso tutti i reggimenti, ovunque stanziati;

per le compagnie di sanità presso la Direzione dell'Ospedale militare principale in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare nel capoluogo d'ogni corpo d'armata limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però deve essere prestato nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno della facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza di Istituto tecnico e preferibilmente quello della sezione commerciale.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nei vari corpi dell'esercito per imprendere il servizio il 1° novembre p. v. e nei distretti quali ritardatari dovranno presentare insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno il certificato di passaggio (pagella dal 1° al 2° anno di Liceo o d'Istituto tecnico governativi o pareggiati o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi superiori a quelli ora accennati, ovvero assoggettarsi agli esami di cui al § 225 della citata appendice al regolamento sul reclutamento.

5. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con decreto Reale del 21 gennaio 1886 fissata anche in quest'anno a lire 1600 per l'arma di cavalleria ed a lire 1200 per tutti gli altri.

6. I giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1866 che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere possono conservarsi il diritto al volontariato di un anno mediante il deposito di lire 1200.

Le pratiche a tale effetto occorrenti dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal n. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

7. Tutti gli altri aspiranti all'arruolamento volontario di un anno quali compiano il 17° anno di età prima del 31 ottobre p. v., ed appartengano a classi di leva posteriori a quella del 1866 potranno are domanda di contrarre l'arruolamento volontario di un anno anche dopo il termine fissato col n. 1 per gli inscritti sulla liste di leva della classe 1866, purchè abbastanza in tempo per compiere le pra-

tiche relative innanzi al 1° novembre p. v., e per imprendere in quel giorno il volontariato di un anno.

Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario di un anno valgono le disposizioni dei capi XIII della legge XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del cinque novembre 1885.

Può essere pure utilmente consultata in proposito l'*Istruzione* pubblicata dal Ministero della Guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, li 24 febbraio 1886.

Il Ministro: Ricotti.

(Si pregano gli altri periodici a voler riprodurre le disposizioni contenute nel presente Manifesto). 5

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 109363 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 760;

n. 109364, per lire 760;
n. 109365, per lire 760;
n. 109366, per lire 760;
n. 546062, per lire 435;
n. 562280, per lire 710,

ai nomi di Campodonico *Marcello, Roberto,* Enrico ed *Egardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela di Giambattista Orezzoli, domiciliato in Rapallo (Genova), e

n. 624520, per lire 75,

intestata a Campodonico *Marcello, Roberto,* Enrico ed Edgardo fu Francesco, minori, sotto la tutela di Ambrogio Macchiavello, domiciliato in Rapallo (Genova), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campodonico *Francesco-Marcello-Girolamo, Nicolò-Roberto-Eugenio*, Enrico ed *Edgardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela rispettivamente di Giambattista Orezzoli e di Ambrogio Macchiavello, domiciliati in Rapallo (Genova), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 699410 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 160;

n. 752769, per lire 120;
n. 755852, per lire 100,

al nome di Gambaro *Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata in Genova, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gambaro *Antonio Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata a Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il signor Gladstone ha formolato un nuovo progetto di regolamento interno della Camera dei comuni e lo ha trasmesso alla Commissione parlamentare espressamente costituita per studiarlo.

Tale progetto somiglia sotto varii aspetti a quello che il gabinetto Salisbury aveva presentato la vigilia della sua caduta e che necessariamente cadde coi suoi autori.

Esso tende a produrre una vera rivoluzione nei costumi parlamentari dell'Inghilterra.

La Camera, invece di adunarsi alle sei ore di sera, aprirebbe le sue discussioni alle ore due, e le sue sedute non potrebbero prolungarsi oltre la mezzanotte e mezzo, cioè, in molti casi, essa terminerebbe alle sette o alle otto di sera.

Affine di impedire a certi oratori di abusare di questa situazione e di rendere sterili le sedute della Camera, facendo durare i loro discorsi fino all'ora obbligatoria del differimento al giorno seguente, il governo propone che si dia alla maggioranza pura e semplice il diritto di pronunziare la chiusura di una discussione quando essa la creda esaurita.

Questo diritto di chiusura esisteva già, ma era subordinato a tante condizioni restrittive che raramente si poteva applicarlo. Adesso basterà che la maggioranza dichiari una discussione chiusa, perchè la parola venga tolta a tutti gli oratori che desiderino di prolungarla, e pertanto nella Camera inglese le cose andranno da questo lato allo stesso modo che nelle assemblee del continente.

Il progetto del signor Gladstone contiene altre clausole importanti. Una di esse vieta di presentare qualsiasi interpellanza senza averla prima annunziata per iscritto.

Inoltre il signor Gladstone propone che si applichi generalmente il sistema delle grandi Commissioni parlamentari, cioè che la Camera intera sia divisa in sezioni come nel Belgio, od in uffici come in Francia, le quali sezioni od uffici esamineranno i progetti di legge prima che essi sieno portati in seduta plenaria, di guisa che si possa sopprimere almeno una delle deliberazioni pubbliche ed abbreviare considerevolmente le altre.

L'*Indépendance Belge* considera il progetto del signor Gladstone come assai importante, sotto l'aspetto della speditezza che ne verrà alle discussioni, le quali finora talune volte si prolungavano interminabilmente.

La principale differenza tra il progetto del signor Gladstone e quello di lord Salisbury sta in ciò: che questo secondo aveva fino a un certo punto il carattere di un mezzo di combattimento, specialmente contro gli abusi della parola di alcuni oratori irlandesi, mentre che il *bill* gladstoniano ha il vantaggio di non essere diretto contro alcuno, di ispirarsi all'interesse generale, cioè di essere unicamente destinato ad agevolare e ad accelerare i lavori della Camera.

Si telegrafa da Londra al *Journal des Débats* che le notizie dalla Birmania sono sempre scarse. Interrogato una prima volta, pochi giorni or sono, sul concentramento dei *dacoït* nei dintorni di Yemethen e sul blocco di questa piazza che ha una guarnigione di 300 uomini, lord Kimberley, senza negare, ma senza confermare direttamente la notizia, si è contentato di dire che il governo non nutriva nessuna in-

quietudine. Qualche giorno più tardi, lord Kimberley ha letto alla Camera dei lordi un telegramma di lord Dufferin il quale annunziava che il generale Prendergast ha disperso gli insorti, ma non disse parola della guarnigione di Yemethen.

« È da notarsi, osserva il corrispondente dei *Débats*, che, da qualche tempo, il governo inglese mostra una grande reticenza qualunque volta si tratti della Birmania e delle condizioni di quella regione, che giusta le mie informazioni sono tutt'altro che soddisfacenti. Il successo preveduto del generale Prendergast non prova sgraziatamente nulla; esso ha disperso i *dacoït*, ma questi si sono raccolti dietro le sue spalle. A questo proposito è utile che si sappia che i *dacoït*, come corpo organizzato, sono una semplice finzione europea. I *dacoït* sono i birmani, è tutta la popolazione. Ad un segnale convenuto essi si raccolgono su un dato punto. Quando un corpo di truppe si presenta le file dei *dacoït* si assottigliano, gli insorti diventano pacifici contadini per riprendere le armi subito che il corpo di truppe si è allontanato.

« Attualmente gli inglesi non sono padroni, in Birmania, che dei corsi d'acqua che solcano le loro cannoniere e di qualche punto che occupano i loro soldati, ma tutto l'interno del paese è in potere dei *dacoït*. Una prova evidente di questo fatto, la si ha nel concentramento dei *dacoït* a Yemethen, situato circa 200 miglia al sud di Mandalay, cioè a dire alle spalle degli inglesi.

« Se la situazione interna della Birmania è poco soddisfacente, lo stato dei negoziati tra la China e l'Inghilterra lo è ancora meno. Pare che nei negoziati sia subentrata una sosta completa. La riapertura della questione dell'alta sovranità produsse un tristo effetto sui negoziatori chinesi che si erano mostrati dispostissimi ad accogliere favorevolmente le proposte di Salisbury e che ora si trovano di fronte a proposte diverse formulate dal nuovo ministero. Siamo adunque più lontani che mai da una soluzione e tutto si riduce presentemente ad uno scambio di comunicazioni tra Londra e Rangoon da una parte e tra Londra e Pechino dall'altra, ma i negoziati nel vero senso della parola possono considerarsi come sospesi affatto. »

L'imperatore Guglielmo ha diretto al cancelliere dell'impero principe di Bismarck un rescritto in cui esprime la gioia e la riconoscenza che gli ispirano le manifestazioni patriotiche che ebbero luogo in occasione dell'anniversario della sua nascita.

L'imperatore aggiunge che attinge ai sentimenti che gli fanno provare queste manifestazioni la forza e la fiducia necessarie per continuare, malgrado la sua tarda età, a lavorare seriamente per il benessere del suo popolo, fino a tanto che la volontà di Dio glielo permetterà.

L'imperatore esprime i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare in una festa solenne l'ottantesimo anniversario della sua nascita.

L'imperatore termina invitando il cancelliere a pubblicare il rescritto.

La Commissione del Reichstag tedesco incaricato di esaminare il progetto di legge relativo all'amministrazione della giustizia nei territori transoceanici, sottoposti al protettorato della Germania, ha ricevuto dal signor Kranel, consigliere intimo, commissario del Consiglio federale, delle informazioni sulla posizione legale delle Società coloniali tedesche che sono in numero di tre:

1. *La Società dell'Africa del Sud-Ovest.* — Essa ha acquistati i territori occupati dal signor Luderitz, negoziante, nell'Africa del sud-ovest, posti nel 1884 sotto il protettorato dell'impero di Germania e un'ordinanza regia dell'aprile 1885 le ha accordati i diritti di persona giuridica in Prussia.

Essa Società non possiede alcuna lettera di protezione, e non gode dei diritti di sovranità che sopra una piccola frazione del territorio. Si tratta più che altro di una Società particolare alla quale, secondo le prescrizioni di legge, venne accordato il diritto di personalità giuridica in considerazione dello scopo di utilità pubblica che presenta la sua impresa. La sorveglianza sopra questa Società è esercitata dai ministri del commercio e dell'interno di Prussia.

2. *La Società dell'Africa Orientale.* — Nelle lettere di protezione accordate a questa Società è detto: « Noi le accordiamo autorità di esercitare tutti i diritti, compresa la giurisdizione di fronte agli indigeni, ai sudditi dell'impero e ad altri Stati che si stabiliscano in quei territori per farvi il commercio o con altro scopo derivante dai trattati che ci furono sottoposti, sotto la sorveglianza del nostro governo e sotto la riserva di altre disposizioni che potremo prescrivere per completare le nostre lettere di protezione, a condizione che essa rimanga una Società tedesca, e che le persone incaricate di dirigerla sieno dei sudditi tedeschi. L'esercizio dei diritti sopra enunciati sarà, alle medesime condizioni accordato agli aventi causa di detta Società ».

3. *La Compagnia della Nuova Guinea.* — Le lettere di protezione rilasciate a questa Compagnia in data del maggio 1885, le attribuiscono: « i diritti di sovranità, nonchè il diritto esclusivo di annettere al territorio del protettorato i paesi *nullius*, di disporne e di conchiudere cogli indigeni dei trattati relativi a cessioni di terreni, in correspettivo dell'impegno da essa assunto di organizzare un governo, di mantenerlo e di sopperire alle spese di una sufficiente amministrazione giudiziaria; tutto ciò sotto la sorveglianza del nostro governo, che prenderà le misure necessarie alla tutela dei diritti di proprietà anteriormente acquisiti in buona forma e per la protezione degli indigeni.

« La legge sulla amministrazione della giustizia, nonchè la direzione dei rapporti fra il territorio del protettorato ed i governi stranieri, sono riservate al nostro governo. »

Le lettere di protezione non furono rilasciate alla Compagnia se non sotto condizione che nel termine di un anno essa regolerà la sua posizione giuridica in conformità delle leggi tedesche.

Finora i diritti di personalità giuridica non furono attribuiti nè alla Società dell'Africa orientale, nè alla Compagnia della Nuova Guinea; ma quest'ultima ha già chiesto che le siano accordati i diritti di corporazione secondo la legge prussiana.

Mancando una legge dell'impero su questa materia, non potrebbe ora trattarsi di accordare i medesimi diritti a nome dell'impero. Tutto ciò che si può fare è di attribuire alla Compagnia i diritti di corporazione in conformità delle prescrizioni del codice civile prussiano.

Il cancelliere sarà probabilmente incaricato della sorveglianza di questa Società, poichè una tale determinazione meglio risponde ai diritti di alta sovranità riservati all'imperatore sopra quel paese ed alla natura stessa dell'impresa.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 28. — La notizia della convocazione della Camera produsse viva emozione.

Il governo domanderà l'autorizzazione di stipulare nuovi accordi colle Banche per aumentare la circolazione dei biglietti a corso forzoso; chiederà pure la facoltà di disporre, per i bisogni straordinari del paese, dei numerosi lasciti fatti anticamente a scopo patriottico; infine sottoporrà alla Camera gli ordini da darsi per il riparto delle riserve nei quadri.

Il ministro della guerra parte stasera per ispezionare le truppe sulla frontiera.

TARANTO, 28. — Alle ore due pom. si sono ancorate in questo porto le torpediniere 44, 46, 47 ed il trasporto *Conte Cavour*.

LIEGI, 28. — Nella città e nei sobborghi regnò stanotte la calma. Si spera nella ripresa del lavoro delle miniere martedì.

CHARLEROI, 28. — La notte passò calma. Le truppe custodiscono le alture. In città la guardia civica custodisce i ponti.

Gli scioperanti sono entrati iersera in città, ma non hanno potuto uscirne.

Molti arresti furono operati di scioperanti, nelle cui file si sono riconosciuti parecchi tedeschi; anzi dicesi che questi siano gli organizzatori dello sciopero.

Alle 4 antimeridiane si è udito un fuoco di moschetteria verso i comuni di Chatelet, Farciennes e Franières.

Si dà vigorosamente la caccia ai mendicanti, accompagnati da uomini armati di ascie.

La cavalleria sloggia dappertutto gli scioperanti, essendosi ordinato di far fuoco senza esitazione.

Parecchi feriti nelle collisioni di Roux sono morti stanotte.

A Fontaine L'Evêque ed Anderlucs gli scioperanti fecero cessare il lavoro e commisero gravi guasti.

Iersera i comuni di Menazes e di Louvière domandarono soccorsi, avvertendo che gli scioperanti rompevano tutto negli opifici e nelle miniere. 500 uomini sono partiti subito.

Una circolare del governatore prescrive di adoperare misure rigorosissime.

CHARLEROI, 28. — Stamane alle ore 10 le truppe cominciarono un movimento di concentrazione onde circondare gli scioperanti sparpagliati in diversi comuni del bacino di Charleroi.

A Roux, Châtelineau e Farciennes avvennero nuovi scontri fra gli scioperanti e la truppa. Vi furono parecchi morti e feriti.

Nuovi rinforzi passano per Charleroi, diretti a diversi punti.

Sono stati fatti moltissimi arresti.

Molte bande di scioperanti si sono dirette a Louvière, dove per stasera è annunziato un meeting.

Louvière domanda urgentemente soccorsi. È impossibile sguarnire di truppe Charleroi.

Bande di scioperanti e mendicanti continuano a percorrere i comuni dei dintorni, visitando gli opifici e le miniere, e minacciando i direttori, fra i quali alcuni dànno somme importanti.

In alcuni punti i saccheggi continuano con minacce di morte.

Un nuovo attacco è progettato contro l'opificio Couillet.

Pattuglie sono state organizzate per stasera.

Stamane le macellerie sono state saccheggiate.

Si crede che lo sciopero sarà, domani, generale.

LISBONA, 28. — È stata pubblicata la legge che dichiara libera di diritti la esportazione di monete d'oro e di argento.

CHARLEROI, 28. — Ebbe luogo una collisione sanguinosa, nella scorsa notte, al Fosso Sebastopol, dove gli scioperanti volevano introdursi.

Le truppe fecero fuoco due volte. Vi furono due morti e molti feriti gravemente.

Venne proclamato lo stato di assedio a Charleroi e dintorni. Fu dato ordine formale alle truppe di tirare sopra i gruppi che resistessero od insultassero. Tutte le cartuccie a polvere furono ritirate.

Bande di scioperanti invasero nuovamente Gilly.

Sono partite truppe per liberare i castelli di Mondron, Lambert, Gilleux e Clerca, circondati dagli scioperanti.

Delle bande si sono dirette, dopo mezzodì, sulle cave di marmo di Ligny, Saint Amand e Sombrefe per fare cessare il lavoro.

Il meeting, annunziato, di Louvière è stato proibito.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 27 marzo 1886

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

FABRIZI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE legge una comunicazione del Senato del Regno con cui si partecipa la morte del senatore Mattei; e si associa, in nome della Camera, al lutto del Senato.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, si associa, a nome del Governo, a questi sentimenti.

Discussione del disegno di legge sui rimboschimenti.

QUARTIERI, segretario, legge il disegno di legge concordato fra il Ministero e la Commissione.

ZUCCONI rileva l'importanza di questa legge, e la sua grande utilità; e deplora che la Camera non mostri per essa quell'interessamento che meriterebbe. Egli si dichiara favorevole al disegno di legge, pur credendolo in qualche parte alquanto deficiente, sì che sarà mestieri ritornar forse su questo argomento in seguito.

Esamina sommariamente i sistemi più atti ad ottenere lo scopo dei rimboschimenti; ed osserva che lo Stato deve lasciare quanto più può all'iniziativa dei privati, incoraggiando, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, i Consorzi, che han fatto ottima prova in alcune contrade, come nel Tirolo italiano.

La compilazione dell'elenco dei beni da rimboscare e dei progetti e le perizie dei lavori è dal presente disegno di legge lasciata in facoltà del Governo. In Francia questo si fa con leggi speciali: ma egli, senza arrivare fin lì, propone che il Ministero debba ogni anno presentare una relazione sull'andamento di questo servizio.

Inoltre egli desidererebbe che relativamente a questi lavori si sentisse il parere dei Consigli comunali interessati, lasciando però in facoltà del Governo di seguire o no questi pareri. In questo modo si rimuoveranno parecchie difficoltà che potrebbero incontrarsi, e si otterrà la cooperazione preziosa di questi Corpi locali per l'esecuzione della legge.

La quale poi, per raggiungere il suo intento, richiede un concorso non troppo scarso da parte dello Stato a queste spese.

Ed a ciò potrebbe contribuire anche la facoltà di pagare in un decennio le somme per le espropriazioni.

È mestieri anche che lo Stato non disperda le sue forze, ma le concentri gradatamente in quei lavori che sono più urgenti; altrimenti per abbracciar troppo si finisce col non stringere nulla.

Raccomanda specialmente la diligenza nella compilazione degli elenchi dei terreni da rimboscare; e per questo occorrono studi lunghi e maturi facendo una specie di catastazione di queste terre.

Ricorda come il conte di Cavour nel 1851 sostenesse che, prima di promuovere i rimboschimenti si deve pensare ad impedire i disboscamenti; e a questa bisogna non provvede la legge forestale in vigore, ond'è necessario modificarla.

Rinnova poi al ministro la preghiera di presentare un disegno di legge per regolare le strade vicinali indispensabili per agevolare il trasporto dei prodotti silvani.

Conchiude col raccomandare che si cerchi modo di proteggere la produzione silvana dalla concorrenza straniera, e specialmente da quella dell'Austria-Ungheria.

MICELI rileva anzitutto l'importanza del disegno di legge la quale deriva non soltanto dal fine ch'esso si propone, che è veramente quello di regolare il corso delle acque, ma altresì dalla somma necessaria per attuarlo, somma che stima superiore ai 50 milioni presunti dalla Commissione.

Ma è convinto che, per rendere la legge efficace, sarebbe stato indispensabile assicurare strumenti esecutivi vigorosi e competenti facendo precipuo assegnamento sul personale idraulico dell'Amministrazione.

Un'altra grave lacuna è quella di non aver disposto i mezzi finanziari per l'attuazione della legge; giacchè l'articolo 19 non è tale da assicurarci sulla fermezza del Governo e sulla serietà dei suoi intendimenti.

E di tale serietà lo fanno dubitare anche la esitazione del Governo nell'imporre la obbligatorietà dei Consorzi, indispensabile, a suo avviso, per la riuscita della legge. Nè si tema che a questo modo si imporrebbero aggravi ai poveri proprietari delle pendici a beneficio dei

grossi proprietari delle pianure; perchè questa conseguenza deriva dall'avere la Commissione limitato le aree da comprendere ne Consorzi; mentre i Consorzi stessi dovrebbero abbracciare interi bacini, di guisa che ne farebbero parte anche i proprietari del piano.

Ad ogni modo, nessun provvedimento riuscirebbe proficuo ove il Ministro dell'Agricoltura non operasse d'accordo con quello dei Lavori Pubblici, costituendo una direzione comune.

Per agevolare poi la riuscita della legge converrebbe, secondo l'oratore, istituire premi per quei proprietari che estendessero i boschi, esonerare dall'imposte almeno per venti anni i terreni compresi nei consorzi.

Esorta infine il Ministro, ad adoperarsi, a tutt'uomo per dare impulso ai rimboschimenti, alle irrigazioni, ai bonificamenti, al credito ed alla istruzione agraria, senza di che sarà vano il dire che il Governo s'interessa delle tristi condizioni dell'agricoltura (Vive approvazioni).

MAJOCCHI presenta la relazione sul disegno di legge per stanziamento di fondi per il pagamento degli assegni ai feriti e veterani della campagna 1848-49.

SERAFINI, ZANOLINI, SAVINI e SPROVIERI chiedono che il disegno di legge sia dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

FRANCESCHINI. Poichè i precedenti oratori hanno dimostrato la insufficienza del disegno di legge si limita a domandare perchè la Commissione abbia rinunciato all'articolo 18, col quale si riduceva il vincolo forestale in guisa da sopprimere quelle asprezze che danneggiano sommamente l'agricoltura, ed al 20 col quale si attribuiva allo Stato metà della spesa per gli stipendi del personale di custodia dei boschi; meravigliandosi che all'ultima ora siasi presentato un nuovo disegno di legge senza dar ragione alcuna di quelle omissioni.

(Il deputato Sbarbaro, non essendo presente, perde il suo turno di parlare).

ARNABOLDI. Non gli pare che il disegno di legge risponda ad uno degli scopi cui dovrebbe mirare, quello cioè di ridurre a coltura i terreni incolti; sembrandogli che esso tenda soltanto al mantenimento della condizione presente.

Avrebbe quindi desiderato che si istituissero premi per incoraggiare i proprietari ad adottare piantagioni omogenee al terreno, e che il disegno di legge fosse esteso anche all'Agro Romano. Chiede siano introdotte nella legge facilitazioni per tagliare quei boschi che siano inutili, anche determinando che quelle aree debbano poi essere, dopo un certo numero di anni, rimboscate.

Invita anche il Ministro a stipulare accordi internazionali per il rimboschimento delle alte vette dei monti (Bene!).

DOTTO DE' DAULI, dichiarandosi favorevole alla legge, raccomanda al Ministro di farla presto discutere e votare anche in Senato, e di curarne a suo tempo la precisa, energica e imparziale esecuzione.

GIOLITTI, relatore, nota che questa legge ha il solo scopo di rendere più facile e più efficace l'esecuzione della legge del 1877; e che, essendo quasi impossibile la costituzione dei consorzi, si è dovuto adottare il sistema di concedere ai privati l'aiuto dello Stato. Ma non bisogna dimenticare che questa legge non può essere che un primo passo verso la mèta a cui tutti concordemente miriamo.

Spiega che, per ragioni di bilancio, la Commissione ha dovuto recedere da quella parte della legge che era relativa all'ordinamento delle guardie forestali.

Raccomanda al Ministro di accogliere le osservazioni fatte dall'onorevole Zucconi circa l'esecuzione di questa legge, e sarebbe disposto, se il Governo l'accoglierà, ad accettare la proposta da lui fatta, relativamente al parere dei consigli provinciali.

Non potrebbe, invece, consentire nell'altra proposta relativa al pagamento delle aree espropriate.

Nemmeno potrebbe accettare, senza una grave discussione, un dazio protettore sui legnami.

Dice all'onorevole Miceli che la Commissione plaudirà se il Governo destinerà una somma maggiore ai rimboschimenti; ma nota che la questione dipende, esclusivamente, dal Ministro delle Finanze. Risponde pure che, senza modificare la legge del 1877, si può bene organizzare il servizio forestale.

Risponde ad altre considerazioni svolte dai varii oratori, sostenendo che l'obbligo del consorzio costituirebbe una violazione del principio di proprietà, e dimostrando come non sia praticamente utile il sistema dei premi. Quanto all'esenzione dell'imposta sui terreni rimboschiti, nota che la legge della perequazione già provvede a questo proposito, per il plusvalore che quei terreni acquistano.

Quanto all'estensione di questa legge all'Agro romano, crede sia meglio regolare questa zona con leggi speciali, viste le sue condizioni così diverse da quelle di tutte le altre provincie del Regno.

Conclude raccomandando alla Camera di votare questo disegno di legge.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, si unisce all'onorevole relatore nel far notare che questa legge non vuol modificare la legge forestale del 1887, ma solamente completarla in quella parte, che si riferisce ai rimboschimenti che il Governo intende di promuovere o col concorso nella spesa o colle espropriazioni.

Non può ammettere l'obbligatorietà del consorzio, anche per le infinite liti che ne deriverebbero.

Accetta l'obbligo di presentare una relazione annuale circa l'esecuzione della legge, ma crederebbe non opportuno di dover interrogare i Consigli comunali e provinciali. Certo è che il Governo domanderà il loro avviso quando creda di averne bisogno.

Terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Zucconi; ma non può accettare la sua proposta relativa al pagamento rateale delle aree espropriate, riservandosi di studiare l'altra proposta relativa al dazio protettore sul legname.

Nota che la Commissione ha receduto da qualcuna delle sue proposte, non soltanto per le ragioni dette dal relatore, ma anche perchè si trovano comprese in altri disegni di legge; quelle, s'intende, che non toccano la legge del 1877 che non consentirebbe mai a vedere modificata incidentalmente.

Ammette con l'on. Miceli che, per l'esecuzione di questa legge, il Ministero d'Agricoltura debba procedere concordemente col Ministero dei Lavori Pubblici. Non crederebbe però opportuno determinare fino da ora una somma per eseguire la legge, mancando i dati per sapere a quale somma le spese necessarie ammonteranno.

Ricorda tutti i provvedimenti presi dal Governo, a favore dell'agricoltura, colle leggi per l'irrigazione, per le bonifiche, per i rimboschimenti, per le scuole agrarie e via dicendo, senza parlare della legge di perequazione fondiaria.

Dice all'onorevole Arnaboldi che la bonifica dell'agro romano viene regolata da una legge speciale, e quindi non si potrebbe trattarne nella discussione di questa legge.

Quanto ai rimboschimenti alpini prenderà, occorrendo, gli opportuni concerti cogli Stati limitrofi; e, quanto all'esenzione dall'imposta dei terreni rimboscati, afferma che è già concessa per le disposizioni della legge di perequazione fondiaria.

Conclude raccomandando alla Camera la votazione della legge.

MICELI insiste nel ritenere che, se si vuol pensare solamente ai rimboschimenti, si farà opera inutile, se, in pari tempo, non si provvede al consolidamento del suolo e a regolare il corso delle acque.

Insiste anche sulla convenienza di costituire Consorzi obbligatori, facendo eccezione per quelle località ove questi Consorzi fossero impossibili; nè crede che, all'esenzione d'imposta pei terreni rimboschiti, provveda la legge di perequazione.

Prega il Ministro di provvedere anche all'organizzazione del servizio in modo da assicurare la buona esecuzione della legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura e Commercio, chiede sia iscritto col n. 2 nell'ordine del giorno il disegno di legge per la vendita dei terreni comunali incolti.

(È approvato).

PRESIDENTE annunzia che gli onorevoli Salaris, Carboni e Palomba hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa.

RICOTTI, Ministro della Guerra, risponderà alla interpellanza, ieri annunziata, degli onorevoli Luciani e De Pazzi, nella tornata di martedì.

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande di interrogazione e di interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole Ministro delle Finanze per conoscere i motivi per la ritardata presentazione del promesso disegno di legge di una Cassa pensioni per la vecchiaia delle operaie e degli operai delle manifatture dei tabacchi.

« Pais, Capo. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sull'appalto delle opere di costruzione della ferrovia Velletri-Cori-Terracina.

« Giovagnoli. »

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il Ministro Guardasigilli sul modo col quale viene interpretato dagli ufficiali del Pubblico Ministero l'articolo 28 dello Statuto.

« Panizza. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sullo stato degli studi definitivi e sull'intraprendimento dei lavori della linea Valsavoia-Caltagirone.

« Arcoleo. »

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dirà domani se e quando intende di rispondere.

Annunzia all'onorevole Arcoleo che, nel mese d'aprile e nel mese di maggio, saranno presentati i progetti della linea da Valsavoia a Caltagirone.

Arcoleo ritira la sua interrogazione.

La seduta termina alle 6 45.

NOTIZIE VARIE

Dono cospicuo. — Leggiamo nella *Gazzetta del Popolo* di Torino del 26 corrente:

Il senatore dottor Pacchiotti ha donato al Municipio lire 30,000 per essere distribuite in premi annuali agli studenti di medicina della nostra Università.

La Giunta municipale, plaudendo al generoso dono dell'illustre benefattore, ne propone al Consiglio l'accettazione colla seguente deliberazione:

« La Giunta,

« Ringraziando il generoso donatore, delibera di proporre al Consiglio comunale l'accettazione della donazione per parte del prof Pacchiotti di una rendita al portatore di lire 1500 sul Debito Pubblico, mediante l'obbligazione da assumersi dal Municipio di destinarne in perpetuo il provento, netto da imposte od altre eventuali riduzioni, in tre premi di eguale ammontare, da conferirsi agli studenti del 2°, 4° e 6° anno della Facoltà di medicina dell'Università torinese, secondo le condizioni e norme specificate, da inserirsi nella relativa stipulazione, e mediante vincolo della rendita stessa da intestarsi alla città di Torino a cautela del pagamento dei suddetti premii, da designarsi col nome di *premii Pacchiotti*. »

Il canale di Panama. — Il *Progresso Italo-Americano*, del 9 marzo, scrive:

« Una lunga relazione che mandò all'*Herald* un suo *reporter* da Christopher Columbus, in data del 24 scorso mese, conduce alla conseguenza che l'opera gigantesca, ora sotto la direzione dell'ingegnere francese Lillay, procede felicemente, malgrado le immense difficoltà tecniche da cui è circondata, sì che la realizzazione totale sarà questione di tempo e di capitali, ma è assolutamente sicura.

« I delegati che si incaricavano dell'esame dei lavori, percorsero, su di un vapore, il canale di Panama sino a 16 chilometri da Colon; li capitanava il De Lesseps in persona, venuto di Francia per accertarsi dello stato preciso in cui sono i lavori del canale.

« I lavori di deviazione del fiume Chagres, che si trova in più punti a contatto col canale, trovano il punto di massima resistenza a Monkey Hill, dove si erge una collina di roccia vulcanica; cogli esplosivi i più potenti che si conoscano si sono già fatti saltar in aria più di 80,000 metri sopra 300,000 che la formano; andando avanti il lavoro diventa più facile e piano.

« La prima sezione del canale, per cui passò la Commissione, è scavata 15 piedi sopra i 30 progettati; il fiume Chagres ha in più parti una larghezza di 80 piedi, ed abbenchè laggiù sia ora la stagione secca, contiene una gran quantità d'acqua. La comitiva visitatrice arrivò senza imbarazzi a quel punto che è designato col nome di città di Lesseps, procedendo poi a Bahio Soldato, Gorgona, Empiro e Culebra.

« Gli sforzi dei lavori di sterro sono ora concentrati su Bahio Soldato, che presenta una seria resistenza rocciosa e che sarà l'opera più difficile nella costruzione del canale. È incaricato di appianare quella montagna granitica l'ingegnere svizzero Sondereggor, il quale, ha il compito di giustiziare due milioni di metri cubi di sasso, e che ora può vantarsi di averne già fatto saltare con ingegnosi ed arditi mezzi più di un milione e 200 metri cubici. Vi è arrivato collo scavo di un tunnel che traversa le roccie alla base, per la lunghezza di 500 metri, ed applicando mine poderosissime, condotte con rara abilità tecnica.

« I nativi accolsero la Commissione visitatrice con entusiasmo indicibile. Vennero offerti al presidente fiori e dolci, vi furono fuochi d'artificio e tutto il resto del viaggio fu un vero ed assoluto trionfo. A Panama fu letto un indirizzo di ben venuto, e la città era tutta in festa e gaia di archi trionfali, mentre una banda chinese diffondeva tutto attorno i suoi concenti; la sera fuvvi illuminazione generale.

« Visitato l'ospedale, si rilevò che gli europei ivi ricoverati per la febbre locale, sono in ben minima parte in confronto agli indigeni.

« Si sussurra che l'opera gigantesca, malgrado le serie difficoltà che essa presenta, specie per la differenza nell'altezza della marea fra l'Atlantico e il Pacifico, possa vedere la sua utilizzazione nel venturo 1889. »

TELEGRAMMI METEORICI

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 27 marzo 1886.

In Europa pressione aumentata, ma ancora bassa al nord-ovest, elevata alle latitudini meridionali e sulla Russia centrale.

Ebridi, Valenzia 745; Basso Tirreno 773.

In Italia nelle 24 ore barometro alquanto salito dovunque.

Venti deboli variabili.

Qualche nebbia al nord.

Stamani cielo coperto sulla Sardegna e riviera ligure, sereno o poco coperto altrove.

Venti deboli variabili.

Barometro poco diverso da 772 mm.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli variabili.

Cielo generalmente sereno.

Roma, 28 marzo 1886.

Bassa pressione (741) nord Europa, alta pressione centro ed est. Tirreno 772. Mosca 773.

Ieri tempo buono e sereno quasi dovunque Italia.

Stamane quasi da pertutto sereno con venti deboli con predominio quarto quadrante.

Probabilità:

Tempo bello, venti deboli o calma.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 27 marzo.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	15,4	0,5
Domodossola	1/4 coperto	—	16,2	7,5
Milano	coperto	—	16,2	8,2
Verona	sereno	—	17,0	9,3
Venezia	1/2 coperto	calmo	13,9	8,5
Torino	3/4 coperto	—	15,3	10,5
Alessandria	sereno	—	16,0	9,0
Parma	1/2 coperto	—	16,1	8,0
Modena	1/2 coperto	—	17,8	7,3
Forlì	1/2 coperto	—	14,2	3,2
Genova	coperto	calmo	15,8	11,2
Pesaro	1/2 coperto	calmo	12,2	4,2
Porto Maurizio	coperto	calmo	14,9	9,8
Firenze	coperto	—	17,2	8,3
Urbino	sereno	—	14,5	4,2
Ancona	1/2 coperto	calmo	13,0	6,5
Livorno	1/2 coperto	calmo	18,7	9,7
Perugia	3/4 coperto	—	14,9	6,8
Camerino	sereno	—	12,9	5,5
Portoferraio	coperto	calmo	15,2	12,7
Chieti	sereno	—	12,0	2,8
Aquila	3/4 coperto	—	15,4	3,0
Roma	1/2 coperto	—	17,8	6,5
Agnone	sereno	—	13,7	3,5
Foggia	sereno	—	15,5	2,4
Bari	sereno	calmo	13,5	4,3
Napoli	1/4 coperto	calmo	16,4	9,6
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	10,5	1,4
Lecce	sereno	—	13,5	6,8
Cosenza	sereno	—	17,0	5,4
Cagliari	coperto	legg. mosso	20,0	12,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	15,7	8,9
Palermo	nebbioso	calmo	18,9	14,6
Catania	1/4 coperto	mosso	16,8	8,5
Caltanissetta	sereno	—	12,8	1,9
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	17,0	9,8
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	14,5	6,6

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

27 marzo 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	772,8	773,0	772,1	772,5
Termometro	9,1	17,0	17,1	11,4
Umidità relativa	91	53	44	76
Umidità assoluta	7,82	7,69	6,48	7,69
Vento	N	SW	WSW	SW
Velocità in Km.	1,0	2,0	15,0	1,0
Cielo	velato	cumuli	cumuli e veli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 17,9 - R. = 14,32 — Min. C. = 6,5 - R. = 5,20.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 28 marzo.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	13,6	7,2
Domodossola	sereno	—	18,6	7,2
Milano	sereno	—	18,8	8,2
Verona	sereno	—	19,0	9,8
Venezia	coperto	—	14,8	7,5
Torino	1/4 coperto	—	17,9	8,7
Alessandria	sereno	—	18,5	7,0
Parma	sereno	—	18,9	8,5
Modena	sereno	—	19,5	8,5
Genova	1/4 coperto	calmo	16,7	10,3
Forlì	sereno	—	16,8	7,0
Pesaro	sereno	calmo	13,4	5,4
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	16,7	9,9
Firenze	sereno	—	16,8	5,6
Urbino	sereno	—	15,3	6,2
Ancona	sereno	calmo	14,2	7,0
Livorno	1/4 coperto	calmo	18,3	8,0
Perugia	sereno	—	16,0	6,4
Camerino	sereno	—	13,5	6,2
Portoferraio	sereno	calmo	15,3	10,9
Chieti	sereno	—	15,3	5,3
Aquila	sereno	—	15,6	3,8
Roma	sereno	—	17,9	6,0
Agnone	sereno	—	14,6	5,0
Foggia	sereno	—	18,4	5,5
Bari	sereno	calmo	14,6	5,4
Napoli	sereno	calmo	16,0	9,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	14,1	3,5
Lecce	sereno	—	15,7	4,9
Cosenza	sereno	—	18,2	4,8
Cagliari	3/4 coperto	mosso	18,0	12,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	agitato	15,1	10,8
Palermo	nebbioso	calmo	18,7	4,9
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	16,6	8,6
Caltanissetta	sereno	—	13,0	2,0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	17,2	9,4
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	15,2	9,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

28 marzo 1886.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	772,1	771,3	770,4	770,5
Termometro	9,5	16,6	16,6	11,4
Umidità relativa	79	47	41	73
Umidità assoluta	7,00	6,66	6,15	7,84
Vento	N	SW	WSW	SSW
Velocità in Km.	1,5	5,0	14,0	0,0
Cielo	sereno	sereno poche nubi	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 17,2; - R. = 13,76 — Min. C. = 6,0 - R. = 4,80.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 27 marzo 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	97 90	97 90	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	494 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	485 ¼
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	693 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2218 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1055 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	696 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1886	500	400	»	»	933 »
Dette Società di Credito Meridionale	id	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	554 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	780 ½
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	438 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	165 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	523 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	345 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	345 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	520 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	500 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	319 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	321 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 40
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 08
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi 29 marzo
Compensazione. . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 90 fine corrente.
Azioni Ferrovie Mediterranee 591 75 fine prossimo.
Azioni Banca Generale 639, 639 50 fine corrente — 641 ½, 642, 642 ¼ fine prossimo.
Azioni Banca di Roma 841 fine corrente — 842, 845, 846 fine prossimo.
Azioni Banca Industriale e Commerciale 636, 637 fine corrente — 642 fine prossimo.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz 1770 fine corrente.
Azioni Società Acqua marcia (Az. stamp.) 1757 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 26 marzo 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 985.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 815.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 333.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 043.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

MUNICIPIO DI MURAVERA

Si fa noto che nanti il signor sindaco, o chi per esso, nel giorno cinque del venturo mese di aprile, alle ore nove antimeridiane, si procederà ad un secondo incanto per la vendita della foresta Monteponuddus.

L'asta verrà aperta sulla base di lire trentamila, col metodo della candela vergine, e rimarrà deliberatario od acquirente il miglior offerente, sborsando, all'atto del mutuo, la somma per intiero.

I termini fatali scadranno nel giorno venti stesso mese, alle ore nove antimeridiane.

Le condizioni di vendita sono visibili nella segreteria comunale.

Muravera, 16 marzo 1886.

6568 Il Sindaco: M. SULIS.

BANCA POPOLARE COOPERATIVA

(Società Anonima a capitale illimitato)

DI LENDINARA.

AVVISO.

I soci della Banca sono invitati ad una generale assemblea che avrà luogo, in prima convocazione, sabato 10 aprile a. c., alle ore 10 ant., nella sala municipale, per trattare l'ordine del giorno appiedi indicato.

Questo avviso serve quale invito personale.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di un quinto dei soci.

Qualora cadesse deserta la prima convocazione, avrà luogo, senza uopo di ulteriore avviso, la seconda, valida con qualunque numero, nel locale suddetto, il giorno 17 aprile a. c., alle ore 10 ant.

Lendinara, 25 marzo 1886.

Il Presidente: M. VANTINI.

Il Segretario: D. LODOVICO CATTANEO.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei signori sindaci — Approvazione del conto 1885 e proposte di reparto degli utili;
2. Nomina delle cariche — Tre consiglieri, in sostituzione dei signori Annibale Luigi, Boraso Bortolo di Sebastiano e Cagliari Dr. Fortunato, uscenti; tre sindaci effettivi in sostituzione dei signori Danieli Sebastiano, Fava Lorenzo e Meloni Vincenzo, uscenti; due sindaci supplenti, in sostituzione dei signori Dal Fiume Anacleto e Zago Dr. Giacomo, uscenti; tre probiviri, in sostituzione dei signori Bassani Ugo, Osti Antonio, uscenti, e Petrobelli nob. Eugenio, rinunciante. 6582

Provincia di Bari — Comune di Conversano

AVVISO D'ASTA per lo appalto, a termini abbreviati di cinque giorni, del pubblico spazzamento e della raccolta delle acque immonde, orine e fecce umane.

Si fa noto al pubblico che nel mattino di lunedì cinque del prossimo mese di aprile, alle ore 15 antimeridiane, nell'ufficio dell'assessore delegato alla pulizia urbana, avranno luogo i pubblici incanti pel suddetto appalto.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere in istato di continua nettezza tutte le strade dell'abitato, di raccogliere le acque immonde, le orine e fecce umane in appositi bottacci situati su corrispondenti carretti, secondo il modello che sarà determinato dalla Giunta comunale, e depositarle nei luoghi e modi stabiliti con le relative condizioni votate dal Consiglio con i deliberati del 29 ottobre 1885 e 2 febbraio 1886, che trovansi depositate in questa segreteria a disposizione di chiunque vorrà consultarle nelle ore d'ufficio.

L'appalto avrà la durata di anni sei a cominciare dal primo maggio prossimo.

L'appaltatore avrà dritto all'annuo compenso che risulterà dalla relativa licitazione.

Gl'incanti saranno perciò aperti a ribasso sull'annuo compenso di lire 12,000, e ciascuna offerta di ribasso non potrà essere inferiore a lire 5.

L'aggiudicazione seguirà a favore dell'ultimo minore offerente, salvi i fatali di ventesimo, durante il qual termine, non ostante la seguita aggiudicazione, potranno accettarsi nuove offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo del risultato dell'asta primitiva.

L'annuo compenso sarà pagato all'appaltatore a rate mensili posticipate. Nel primo anno dell'appalto gli si anticiperà il pagamento della metà di esso per l'acquisto di quel che occorre all'impianto del servizio.

Al finire del contratto il novello appaltatore, od in mancanza, l'Amministrazione comunale, avrà l'obbligo di acquistare dall'appaltatore cessante tutto il materiale necessario per la esecuzione dell'impresa, a patto che il detto materiale sia servibile e fatto secondo i modelli stabiliti dalla Giunta comunale.

L'appaltatore darà valida garanzia per la esecuzione del contratto. Tutte le spese andranno a suo carico; e per essere ammesso alla licitazione depositerà lire 700 per provvisoria cauzione e per anticipo delle spese.

Conversano, li 27 marzo 1886.

6600 Il Segretario comunale: FRANCESCO VAVALLE.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI MANZIANA

Nell'odierno esperimento d'asta pubblica ha avuto luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori per la costruzione del nuovo Cimitero, col ribasso di lire cinque per cento, ai prezzi stabiliti nel capitolato, riducendone così la somma totale a lire diciassettemila ottocentonovantotto e centesimi novantasette (lire 17,898 97).

Si ricorda che il termine utile per presentare le offerte di ulteriori diminuzioni sul dato ribasso, in ragione non minore del vigesimo (in lire 894 95) scadrà alle ore tre pomeridiane precise del dì 14 del p. v. aprile, come all'avviso pubblicato il giorno tre corrente mese, e ferme le condizioni in quello espresse.

Le offerte, da presentarsi nell'Ufficio comunale, debbono essere redatte in carta legale da lira una, ed accompagnate dal provvisorio deposito di lire millecinquecento.

Il progetto, coi relativi tipi ed il capitolato, saranno visibili nella segreteria municipale in tutti i giorni, durante le ore d'ufficio.

Manziana, 26 marzo 1886.

Il Sindaco: MARIANO BUCCI.

6596 Il Segretario: ANTONIO NICOLE

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Avviso d'Asta.

Alle ore 11 ant. del 3 aprile p. v., in una sala di questa Prefettura, avanti il prefetto, o chi per esso, si addivorrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto della fornitura del materiale fisso ed esecuzione di alcune opere occorrenti nei due tronchi, Cervia Rubicone; Rubicone-Rimini della Ferrovia Ferrara - Ravenna - Rimini per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 79400,00.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddesignato ufficio le loro offerte estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il miglior offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 22 aprile 1885, con tutte le modificazioni in data 10 febbraio 1886, visibili, assieme alle altre carte del progetto, nel suddetto ufficio della Prefettura di Forlì.

Il termine utile per la consegna dei materiali che devono solo fornirsi sarà di giorni settantacinque dalla data della ordinazione della fornitura, e di giorni centoventi dalla data stessa per i materiali da fornirsi e da mettersi in opera e per gli altri lavori.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato d'aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altri modi.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato d'un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 3900, quella definitiva in lire 8000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso, sul prezzo deliberato non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento, e perciò si fa noto che il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 9 aprile p. v.

Forlì, 25 marzo 1886.

6578 *Il Segretario*: E. NUDI.

Regia Prefettura di Girgenti

Avviso d'Asta.

Si previene il pubblico che nel giorno 17 del mese di aprile prossimo, alle ore 12 meridiane, avrà luogo in questo palazzo di prefettura, dinanzi il signor prefetto della provincia, o di chi lo rappresenta, la pubblica asta per dare in appalto il servizio pel trasporto con carrozza dei dispacci, valigie, sacchi, gruppi di denaro, carte di valori ed altri oggetti dell'amministrazione postale senza limitazione di peso e volume, tra Porto Empedocle e Sciacca, in transito per Realmonte, Siculiana, Montallegro e Ribera, compreso altro servizio fra Montallegro e Cattolica in coincidenza con quello fra Porto Empedocle e Sciacca, e viceversa.

L'appalto avrà principio dal 1° luglio 1886 e durerà sino a tutto giugno 1890.

In corrispettivo di detto servizio, l'amministrazione delle poste pagherà all'impresa accollataria l'annua somma che risulterà dalla deliberazione di appalto in ribasso di lire 10,000, sulla quale somma verrà aperto l'incanto.

L'incanto suddetto avrà luogo col mezzo della candela vergine a senso delle prescrizioni contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone di notoria solventezza, pratiche di questo genere di servizi e come tali riconosciute da chi presiede all'incanto.

I concorrenti dovranno giustificare d'aver depositato in questa Tesoreria provinciale, esibendone la relativa quietanza, a guarentigia dell'asta, la somma di lire 1000, la quale sarà restituita alla fine dell'incanto a colui od a coloro che non resteranno deliberatari.

A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'accollatario dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, prestare una cauzione di lire 2500, o in numerario, da versare nella Cassa di depositi e prestiti, oppure in cartelle del Debito pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa sul listino del giorno della stipulazione del contratto, quali somme dovranno essere vincolate a favore dell'Amministrazione generale delle Poste nei modi prescritti dalle vigenti leggi.

Non stipulando il contratto nel termine di giorni otto, a datare da quello della seguita aggiudicazione, il deliberatario incorrerà, di pien diritto, nella perdita del deposito fatto, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interessi e spese a favore dell'Amministrazione.

Il termine utile per presentare offerte in diminuzione del ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni quindici, e sarà indicato con altro avviso

Oltre agli obblighi di sopra espressati, il deliberatario rimane vincolato all'osservanza di tutti gli altri patti inserti nella relativa cartella d'onere del di 16 marzo 1886, la quale è visibile a chiunque in questo ufficio di Prefettura.

Le spese d'asta, comprese quelle d'inserzione dei relativi avvisi nel Foglio degli annunzi legali e nella *Gazzetta Ufficiale*, nonchè tutte le altre di qualsiasi natura inerenti alla stipulazione del contratto, sono a carico del deliberatario.

Girgenti, 24 marzo 1886.

6570 Il Segretario delegato: LAURICELLA.

P. G. N. 17107. 6571

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

In base al Regio decreto dell'8 marzo 1883, già pubblicato con notificazione del 19 stesso mese, n. 16483, col quale è stato dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore e di ampliamento di Roma, e in esecuzione della legge del 14 maggio 1881 sul concorso dello Stato nelle spese edilizie della città, il sottoscritto pubblica l'offerta dei prezzi per la espropriazione degli stabili occorrenti per la prosecuzione di via Cavour.

Ciò si deduce a pubblica notizia a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed in ispecie degli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 28 della legge stessa, con dichiarazione che per quindici giorni, a datare da oggi, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pom. nei giorni feriali, e dalle 10 antimeridiane all'1 pomeridiana nei festivi, nella segreteria comunale saranno ostensibili la pianta particellare e l'originale dell'elenco seguente.

Decorso detto termine senza che dagli interessati sia stato accettato per iscritto il prezzo offerto, si procederà agli atti ulteriori a forma di legge.

Roma, dal Campidoglio, il 25 marzo 1886.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Elenco degli stabili da espropriarsi e relative offerte di prezzo.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del proprietario	Designazione del fondo	Censo Rione	N. di mappa Princip.	N. di mappa Sub.	Prezzo che si offre per l'espropriazione
1	Frascari Diotallevi Giovanni fu Francesco. . . .	Case in via in Selci n. 99 a 102 confinante con Matera, Chiappetti e detta via.	I	739 740	» »	42,200
2	Matera, Augusto, Giovanni, Ulderico, Agata, Giulia, Giuseppe e Saverio di Filippo.	Casa in via in Selci n. 103 a 105 confinante con Frascari-Diotallevi, Collegio dei Marroniti e detta via.	»	741	»	49,500
3	Collegio de'Marroniti presso S. Pietro in Vincoli rappresentato da Darauni abate Ambrogio procuratore generale.	Casa in via in Selci n. 106 e 107, confinante con Matera, Alessandrini, e detta via.	»	742	»	33,200
4	Alessandrini Pietro fu Antonio.	Casa in via in Selci n. 108 e 109, confinante con il Collegio dei Marroniti, Franchetti e detta via.	»	743	»	31,500
5	Franchetti Alessandro, Enrico, Mariano, Felice ed Angelo fu Gaetano proprietari di 160/252 Lucia, Anna, Matilde e Beatrice proprietari di 92/252.	Casa in via in Selci n. 110 a 114, confinanti con Alessandrini, Belardi, Forti e detta via.	»	744 745	» »	79,000
6	Belardi Luigi fu Vincenzo	Casa con giardino piazza della Suburra n. 7 e 8, confinante con Franchetti, Alessandrini e detta via.	»	746	1	30,200
7	Forti Filippo fu Giuseppe	Casa in via in Selci n. 115, confinante con Franchetti, Alessandrini e detta via.	»	746	2	23,400
8	Alessandrini Pietro fu Antonio.	Case in piazza della Suburra ai civ. n. 9 a 17, via di S. Francesco di Paola n. 1, 2 e 3, confinanti con Besi, Forti, Belardi e detta via e piazza.	»	747 733 1898	» 1 »	132,000
9	Besi Francesco fu Domenico (in catasto Impresa Esquilino).	Porzione del 1. p. e casa con giardino in via di S. Francesco di Paola n. 4 a 6, confinante con Alessandrini, Forti, Belardi e detta via.	»	733 734	2 »	57,000
					L.	478,000

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA DELL'ACQUA PIA (ANTICA MARCIA)

SEDE IN ROMA, — *Pozzetto, 108*

Capitale sociale 10,000,000 — Versato 7,500,000.

L'assemblea generale degli azionisti è convocata pel giorno di giovedì 8 aprile prossimo venturo, alle ore 3 pom., nelle sale del palazzo Sinibaldi, in via Torre Argentina, n. 76.

Gli azionisti, per intervenirvi, dovranno, a norma dello statuto, aver depositato nella cassa della Società, non più tardi del giorno 3 del detto mese, le proprie azioni, o, se risiedono all'estero, un certificato di deposito di un banchiere riconosciuto dal Consiglio d'amministrazione.

L'ufficio della Società, onde ricevere il deposito delle azioni, sarà aperto tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 10 del mattino alle 2 e mezza pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio di amministrazione sopra la situazione degli affari sociali e relazione dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio e determinazione del dividendo;
3. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione di creare una seconda serie di 45 mila obbligazioni da emettersi secondo il bisogno;
4. Nomina di tre consiglieri titolari e di uno supplente, di tre sindaci e due supplenti.

Roma, li 12 marzo 1886.

6212 LA DIREZIONE.

Intendenza di Finanza di Avellino

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle sottoindicate rivendite di generi di privativa:

Rivendita situata nel comune di Santo Stefano del Sole, ubicazione Piazza, del presunto reddito lordo di lire 300 70, assegnata per le leve al magazzino di Avellino.

Rivendita situata nel comune di Santa Lucia di Serino, ubicazione Piazza, del presunto reddito lordo di lire 187 52, assegnata per le leve al magazzino di Avellino.

Rivendita situata nel comune di Castelvetere, ubicazione Castel Ripa, del presunto reddito lordo di lire 154, assegnata per le leve al magazzino di Avellino.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute dopo il detto termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionarii.

Avellino, 24 marzo 1886.

6543 *L'Intendente*: FERLAZZO.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

L'**Avviso d'Asta** per l'acquisto di diverse specie di tabacchi in foglia occorrenti alle Manifatture dello Stato pubblicato in data 12 corrente, nella parte in cui si riferisce alla provvista della foglia *Kentucky* deve intendersi modificato per la quantità dei lotti e luoghi di consegna, nel modo seguente.

TABELLA DEI LOTTI.

SPECIE DELLE FOGLIE, QUANTITA' IN CHILOGRAMMI e loro specificazione per tipo			TOTALE per lotto	MAGAZZINO di consegna	EPOCA DELLA CONSEGNA
Kentucky . .	Lotto 1°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000	Sampierdarena	Metà dal 1° settembre al 30 novembre 1886. Metà dal 1° gennaio al 31 marzo 1887. Nè prima nè dopo di dette epoche.
	Lotto 2°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000		
	Lotto 3°	Tipo **A** . . . chilogrammi 265,000 » **B** . . . » 880,000 » **C** . . . » 335,000	1,500,000		
	Lotto 4°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000	Livorno	
	Lotto 5°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000		
	Lotto 6°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000		
	Lotto 7°	Tipo **A** . . . chilogrammi 265,000 » **B** . . . » 880,000 » **C** . . . » 335,000	1,500,000	Napoli	
	Lotto 8°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000		
	Lotto 9°	Tipo **A** . . . chilogrammi 190,000 » **B** . . . » 585,000 » **C** . . . » 225,000	1,000,000	Palermo	

Salva l'accennata modificazione, *rimane confermato* in ogni altra parte il succitato avviso d'asta del 12 marzo corrente.

Roma, 26 marzo 1886.

Dalla Direzione Generale delle Gabelle

Il Direttore Capo della Divisione VII: A. FRANCIOSINI.

6589

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge [illegible] luglio 1881, n. 333, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione di strade provinciali designate nelle tabelle allegatevi, e nelle quali, sotto la lettera *B* al n. 81, è classificata la strada Frosinone-Gaeta;

Veduto risultare dagli atti che fu adempito alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, nonchè degli elenchi degli stabili da espropriarsi in territorio di Castro de'Volsci, senza che siansi presentate osservazioni ed opposizioni;

Veduti i processi verbali delle indennità concordate con le ditte nominate nell'elenco seguente per i territori da occuparsi per la costruzione del tronco dall'esterno di Ceccano all'osteria di Castro in territorio di Castro;

Veduto il decreto prefettizio 3 febbraio 1886, n. 3899, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 14 marzo 1886, coi numeri dal num. 10637 al num. 10651, constatante l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduta la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 settembre 1885, n. 83571|6555,

DECRETA:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto a spesa del Ministero, per quanto sia a suo carico, ai termini delle leggi e della succitata circolare e salvo rimborso della quota provinciale, sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Castro, notificato ai proprietari interessati, alle Amministrazioni dei lavori pubblici e della provincia, nonchè all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa alla Provincia di Roma degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello della inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Castro provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 11 marzo 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

Registrato a Roma 12 marzo 1886
al reg. 94, n. 5576 Atti pubblici,
esatte lire 62 40.
Il Ricevitore: PARISI.

Per copia conforme
Il Segretario di Prefettura: TESTONI.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Numero progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome e paternità	PROPRIETARI — Domicilio	DESCRIZIONE degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali	Superficie in metri quadrati da occuparsi	Indennità stabilita
1	Giovannoni Alessandro fu Francesco.	Castro de'Volsci	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 S. Sozio, bosco da frutto distinto in mappa col numero 431, confinanti Salvatori Telemaco, Giovanni ed Alessandro; Rossi Giovanni e Antonio e la vecchia strada.	1600 »	568 »
2	Polidori Carmina fu Pietrantonio in Mattoni Antonio fu Domenico.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, pascolo distinto in mappa col numero 852, confinante con Antinelli Enrico, abbazia in Castro di S. Maria e la vecchia strada.	120 »	67 40
3	Antinelli Enrico di Alessandro .	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, prato distinto in mappa col numero 854, confinanti Mattoni Antonio, Perfili Rocco, abbazia in Castro di Santa Maria e strada vecchia.	710 »	71 »
4	Viteterna Giacinto fu Giovanni Battista.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, terreno seminativo, alberato, vitato, distinto in mappa col numero 1341, confinanti D'Amore Elisabetta, Simoni Antonio, Ambrosi Antonio, Nardi Angelo e la vecchia strada.	450 »	179 50
5	Perfili Carlo fu Pietro	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, terreno seminativo distinto in catasto al numero 1339, confinanti D'Amore Elisabetta, Perfili Paolo e Nardi Angelo fu Francesco.	80 »	27 20
6	Colocci Giacomo fu Giuseppe .	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Valle Faiana, terreno seminativo distinto in mappa col numero 531|rata, confinanti Rossi Angelo, Saccocci Pietrantonio, Lombardi Antonio e la vecchia strada.	600 »	195 70
7	Rossi Giuseppe fu Domenicantonio.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez 4 Frasso, terreno seminativo con due capanne, distinto in mappa col numero 653|rata, confinanti stessa proprietà, Colocci Domenicantonio, Saccocci Pietrantonio e la vecchia strada.	320 »	250 »
8	Rossi Angelo e Loreto fu Domenicantonio.	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fontana Murata, terreno seminativo nudo, seminativo, alberato, vitato, distinto in mappa coi numeri 906 e 907. Il 906 confina con la stessa proprietà, Simoni Antonio, Polidori Stefano e Girolami Angela. Il 907 confina con la stessa proprietà, Simoni Antonio e Polidori Stefano.	1130 »	352 »
9	Viteterna Antonio fu Giuseppe .	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 Fontana Murata, terreno seminativo, alberato, vitato, distinto in mappa col numero 901, confinanti Simoni Antonio, comunità di Castro, Polidori Stefano, Ambrosi Antonio.	240 »	91 60

Numero progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome e paternità	PROPRIETARI — Domicilio	DESCRIZIONE degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali	Superficie in metri quadrati da occuparsi	Indennità stabilita
10	Colocci Domenicantonio fu Giuseppe.	Castro de'Volsci	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Valle Faiana, terreno seminativo distinto in mappa col numero 531|rata, confinanti Rossi Giuseppe, Saccocci Pietrantonio, Antonio Lombardi e la vecchia strada.	60 »	37 60
11	Rossi Angelo fu Domenicantonio.	Idem	Castro de'Volsci, sez. 4 Osteria, Frasso, terreno seminativo distinto in mappa col numero 653|rata, confinanti stessa proprietà, Colocci Domenicantonio, Saccocci Pietrantonio e la vecchia strada.	180 »	51 »
12	Rossi Angelo fu Domenicantonio.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez 4 Campo Lattanzio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 530, confinanti Rossi Giuseppe, Polidori Gioacchino, Cimaroli Vincenzo e la vecchia strada.	250 »	81 90
13	Polidori Gioacchino, Pietro, Angelo e Maria fu Stefano.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Campo Lattanzio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 529, confinanti Colocci Angelo, Rossi Angelo, Polidori Stefano e la vecchia strada.	180 »	63 »
14	Colocci Paolantonio fu Domenicantonio.	Idem	Castro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Frasso, terreno pascolivo fra scogli, distinto in mappa col numero 400, confinanti Palombi Mario, comunità di Castro, Colocci Domenicantonio e la vecchia strada.	380 »	30 40
15	Colocci Angelo fu Paolantonio .	Idem	Cartro de'Volsci, Osteria, sez. 4 Campo Lattanzio, terreno seminativo distinto in mappa col numero 651, confinanti Polidori Gioacchino, Girolami Domenico, Girolami Agata, Polidori Stefano e vecchia strada.	380 »	103 80
16	Perfili Rocco fu Crescenzio . .	Idem	Castro de'Volsci, Madonna del Piano, sez. 2 S. Sozio, terreno seminativo, alberato, vitato, con casa rurale, distinto in mappa col numero 1324, confinanti Antinelli Enrico, principe Colonna e la strada vecchia.	1170 »	391 66

In nome di Sua Maestà, Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia,

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darv assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 11 marzo 1886.

Per il Prefetto: GUAITA.

Reg. a Roma, li 19 marzo 1886 al reg. 94, n. 5762, atti pubblici, esatte lire una e centesimi venti in luogo del bollo speciale.

IL CONTROLLORE. 6462 *Il Ricevitore*: PARISI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la domanda del municipio di Roma diretta ad ottenere l'autorizzazione ad espropriare le zone laterali della nuova strada che da via dei Falegnami va al nuovo Ponte alla Regola, nei modi e nei limiti fissati nel piano parcellare 11 dicembre 1885, compilato dall'ufficio tecnico municipale;

Vista la opposizione presentata contro tale istanza dai signori Galla e Vallauri proprietarii di uno stabile compreso nelle zone da espropriare, i quali contestano la utilità pubblica della chiesta espropriazione ed in ogni caso allegano l'insufficienza della indennità proposta dal Municipio;

Visti gli altri documenti prodotti;

Ritenuto che furono adempiute le formalità dalla legge prescritte;

Che la nuova strada fra la via dei Falegnami e il nuovo Ponte alla Regola è fra le opere comprese nel piano regolatore di Roma, approvato col R. decreto 8 marzo 1883, nel quale fu espressamente richiamata la facoltà di espropriare le zone laterali quando ciò conferisca allo scopo e al decoro delle opere stesse;

Che l'istanza ora prodotta risulta giustificata da ragioni d'indole tecnica ed economica, in quanto che non è possibile di fabbricare edifizii decorosi sui relitti che saranno per risultare dopo eseguita la nuova strada e d'altra parte il Comune dovrebbe pagare indennità enormi, senza alcun compenso, per ricostruzioni di fronti e delle parti interne dei fabbricati;

Che quindi non può essere accolto il ricorso dei signori Galla e Vallauri, dovendo il medesimo, per la parte relativa alla misura della indennità, esser preso in esame dalla competente autorità giudiziaria;

Visti gli articoli 14 della convenzione approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209, e 22 della legge 25 giugno 1865, n 2359;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in data 30 dicembre 1885;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata, per causa di pubblica utilità, la espropriazione delle zone laterali alla nuova strada che da via dei Falegnami conduce al nuovo ponte alla Regola in Roma, nei modi e limiti segnati nel piano parcellare compilato dall'ufficio tecnico municipale in data 11 dicembre 1885, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Per le espropriazioni e i lavori occorrenti resta fermo il termine fissato col R. decreto 8 marzo 1883, con cui fu approvato il piano regolatore di Roma.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1886, reg. 130, D.ti amm.vi, fol. 184.

Ayres.

Per copia autentica conforme all'originale,
Dal Ministero dei Lavori Pubblici,
Roma, addì 27 febbraio 1886.

Il Segretario generale: Correale.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. Vivaldi.

Pagata la tassa di concessione governativa con Boll. n. 2510, con lire 240, il 5 marzo 1886.

6580 Il Ricevitore: Canonico,

SOCIETÀ MINERARIA
Metallurgica Italiana nella Tunisia

SOCIETA' ANONIMA con sede in Cagliari

Capitale sociale . . . . *L. 12,000,000*
Capitale in azioni completamente liberate » *6,000,000*
Fondo di riserva . . . . » *6,000,000*

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 aprile p. v., alle ore 7 pom., nel locale della Società, vico Manno, n. 3, piano 1°. Mancando il numero legale alla prima chiamata, l'assemblea si intenderà riconvocata per il giorno 24 aprile, alla stessa ora.

Ordine del giorno:

1. Resoconto della gestione sociale, fatta dal Consiglio d'amministrazione per l'anno finanziario decorso;
2. Surrogazione di due amministratori e nomina dei sindaci;
3. Comunicazioni diverse.

Cagliari, 23 marzo 1886.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
6575 PAOLO RAIMONDO CHESSA.

(2ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'adunanza generale degli azionisti che, per le disposizioni contenute nei Regi decreti 20 gennaio 1867 e 4 giugno 1882, deve essere tenuta in Milano nel mese di aprile, avrà luogo in quella città il giorno 26 del testè cennato mese, a mezzogiorno, nel palazzo della Banca, sito in via Alessandro Manzoni, n. 6.

In tale adunanza si procederà alla elezione dei membri del Consiglio di reggenza della sede di Milano, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti i possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 19 marzo 1886. 6416

Congregazione di Carità di Venezia

Avviso per miglioria del ventesimo.

Nell'esperimento d'asta oggi seguito, per la vendita di beni di ragione dell'Istituto Catecumeni, giusta l'avviso 12 febbraio p. p., n. 4578, ebbero effetto le condizionali delibere in calce indicate.

In relazione pertanto al disposto col succitato avviso, si stabilisce che il termine per la produzione della miglioria del ventesimo sui prezzi di delibera sotto riportati scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di sabato, 10 aprile a. corr., fatta avvertenza che le eventuali migliorie dovranno essere accompagnate dai depositi sotto designati, e che dovranno essere insinuate alla Congregazione di carità, nella sua residenza d'ufficio in Venezia, parrocchia di S. Luca, calle delle Locande, n. 4299.

Indicazione delle Ditte deliberatarie, dei lotti, dei prezzi di condizionale delibera e dei depositi.

DITTE DELIBERATARIE	LOTTO	DESCRIZIONE DEI BENI	PREZZO DI CONDIZIONALE DELIBERA	DEPOSITO IN GARANZIA DELL'OFFERTA	DEPOSITO AI RIGUARDI DELLE SPESE
Brugiolo Pietro fu Giacomo . .	9	In distretto di Piove di Sacco, comune censuario di Arzergrande — Campagnola, ai mappali numeri 1101, 1105, 1107, 1108, e piccola pezza di terra con casolare, ai mappali numeri 1092, 1095, della superficie complessiva di ettari 4 084, pari a campi 10 2 61, in affitto ai fratelli Penazzo e Morosini Michiele.	4400 »	450 »	450 »
De Daverio nob. Tancredi, Erardo Andrea.	10	In distretto di Piove di Sacco, comune censuario di Arzergrande — Chiusura con casa colonica, ai mappali numeri 1122 del 1189-*a*, e appezzamento, ai mappali numeri 1188, 1190, della superficie complessiva di ettari 2 72 20, pari a campi 7 — 43, in affitto ai fratelli Penazzo ed a Isinato Antonio detto Sparisi.	5040 »	500 »	500 »
Ferrara Pietro di Antonio . . .	11	Nello stesso distretto e comune censuario — Chiusura costituita da due appezzamenti ciascuno con casolare ai mappali numeri 1141, 1142, 1143, 1144, della superficie di are 53, cent. 10, pari a C. 1 1 105, in affitto a Piccin e Perrin	890 »	100 »	100 »
Da Molin Domenico fu Zaccaria.	12	Nello stesso distretto e comune censuario — Casa ed appezzamenti ai mappali numeri 473, 474, 477, di ettaro 1, are 11, centiare 20, pari a C. 2 3 108, in affitto ad Antonio Sanavio	1490 »	150 »	150 »
Coin Antonio fu Angelo. . . .	15	Nello stesso distretto e comune censuario — Casa con poco terreno, ai mappali numeri 317, 318, 671, della superficie di are 26, centiare 90, pari a C. 0 2 165, in affitto a Bizzo Luigi di Andrea .	1040 »	120 »	120 »
Orlandini Giorgio di Girolamo .	28	Nel distretto e comune censuario di Piove di Sacco — Appezzamento al mappale numero 1279 e chiusura con casolare, ai numeri 2028, 2029, ora distrutto dall'incendio, della superficie complessiva di are 75, pari a C. 1 3 161, in affitto a Meggiorini Vincenzo e Ballada Regina.	940 »	100 »	100 »
Favarato Angelo fu Fortunato .	32	Nello stesso distretto e comune censuario — Chiusura con casolare, ai mappali numeri 2362, 2363, ed appezzamenti di terra, al mappale n. 2365, della superficie di ettaro 1, are 72, centiare 30, pari a campi 4 1 179, in affitto a Cappeloro, detto Favaretto.	1940 »	200 »	200 »

Venezia, 22 marzo 1886. 6574 *Il Presidente*: JACOPO BERNARDI.

N. 66.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito del simultaneo incanto tenutosi il dì 20 marzo corrente, da questo Ispettorato generale e dalle R. Prefettura di Ravenna, giusta l'avviso d'asta del 25 febbraio p. p., lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione delle travate metalliche occorrenti nel tronco Massalombarda-Lugo della ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini,

venne deliberato per la presunta somma di lire 100,576, dietro l'ottenuto ribasso di lire 37 14 per cento su quella di stima.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta presunta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 13 aprile p. v.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente nei surriferiti uffizi; ma, ove più d'una ne fosse presentata, sarà preferita la migliore, e, se uguali, quella rassegnata prima.

Roma, 29 marzo 1886.

6474 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

Amministrazione Provinciale dell'Umbria

Appalto dei lavori per la costruzione della strada Valnerina, fra Scheggino e Ceselli

AVVISO D'ASTA

per il giorno 12 aprile 1886, alle ore 11 antimeridiane.

Approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici il progetto, redatto dall'ingegnere del 2° riparto dell'Ufficio tecnico, per la costruzione del tratto della strada Valnerina, fra Scheggino e Ceselli, lungo metri 3,562 36, e volendosi per pubblici incanti provvedere ora all'appalto de'relativi lavori, portanti la spesa di lire 137,680, delle quali lire 106,698 a corpo, e lire 30,982 a misura.

Si rende pubblicamente noto a tutti coloro che volessero concorrervi:

1. Che alle ore 11 antim. del sopradetto giorno 12 aprile 1886 ed alla presenza del deputato provinciale, delegato agli incanti, si procederà, nell'ufficio della Deputazione provinciale, semprechè siano state presentate almeno due offerte, al primo esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti, sopra lo importo dei lavori in lire 137,680, a norma degli articoli 80 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074;

2. Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopradetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o alla autorità che presiede all'incanto, durante il termine indicato dall'art. 80 del regolamento sopracitato, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3. Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di lire 3000, per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 13,700 per il decimo dell'importare dei lavori, in danaro o in cartelle del Debito Pubblico Italiano al valore di Borsa, depositi che saranno tenuti fermi solo per quello cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4. Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere del genio civile o dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di sei mesi;

5. Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti, o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6. Che i lavori di cui si tratta dovranno essere compiuti entro il termine non maggiore di mesi trenta dal giorno della consegna;

7. Che nel giorno 27 aprile venturo, alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8. Che infine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri, trovansi depositati in Perugia nella segreteria della Deputazione provinciale, e in Spoleto presso l'ingegnere del 2° riparto dell'ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, ed in quelli festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 12 meridiane.

Perugia, 22 marzo 1886.

D'ordine della Deputazione provinciale,
Il Segretario capo: A. RAMBALDI.

6534

Prefettura della Provincia di Sassari

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi il 22 corrente in questa Prefettura, giusta l'avviso d'asta del 26 scorso febbraio, per lo

Appalto di un servizio ad una corsa giornaliera da Alghero e la stazione ferroviaria di Giave in transito per Villanova Monteleone, Mara, Padria, Pozzomaggiore e Cossoine partendo ogni giorno tanto da un capo, che dall'altro della linea con carrozza a quattro ruote tirata non meno di due cavalli pel trasporto dei dispacci, valigie, sacchi ed altri oggetti postali nonchè dei pacchi di merci ed altri effetti per anni 5 a principiare dal 1° luglio 1886 a tutto giugno 1891, venne deliberata per l'annua somma di lire 17,730.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, dovranno essere accompagnate dal prescritto deposito, stabilito col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 15 p. v. aprile.

Sassari, 22 marzo 1886.

6605 Il Segretario incaricato: L. DE-LORENZO.

(3ª *pubblicazione*)

Filatura, Tessitura e Tintoria di cotone IN PORDENONE

(Società Anonima — *Capitale versato L.* 2,502,041 60 **ridotto per una emissione e per ammortizzazione a L. 2,245,182 94).**

A tenore dell'art. 15 degli statuti e della deliberazione dell'assemblea generale ordinaria del due marzo corrente, la Direzione della Società anonima premiata Filatura, Tessitura e Tintoria di cotone in Pordenone, invita i signori azionisti ad un'adunanza generale straordinaria, che avrà luogo in Venezia il giorno 1° aprile p. v., alle ore 12 merid., a San Marco, in una sala della Borsa, gentilmente concessa dalla Camera di commercio, e nella quale si tratteranno i seguenti argomenti:

1. Rapporto della Commissione nominata dall'assemblea del due marzo, coll'incarico di precisare il valore reale degli stabilimenti, e conseguente deliberazione sul bilancio da 1° gennaio a 31 dicembre 1885;

2. Rapporto dell'altra Commissione nominata dalla stessa assemblea, allo scopo di ottenere la prolungazione della Società, la riduzione del capitale nominale insieme all'aumento del capitale effettivo, l'effettuazione di un prestito in obbligazioni da lire 600,000 a lire 1,000,000, nonchè di proporre le riforme dello statuto, e conseguenti deliberazioni, compresa la nomina della nuova rappresentanza sociale; a termini di legge e del nuovo statuto.

Qualora tutti gli argomenti non potessero essere discussi nel primo giorno, l'adunanza si ritiene fino d'ora convocata per i giorni immediatamente successivi.

Nel caso poi che all'adunanza del 1° aprile non intervenisse un numero di azionisti da poter legalmente deliberare a senso dell'articolo 17 (*) degli statuti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, gli azionisti sono riconvocati pel giorno 15 aprile, in un'assemblea generale straordinaria di seconda convocazione, collo stesso ordine del giorno, a senso e per gli effetti dello stesso art. 17 degli statuti.

Pordenone, 18 marzo 1886.

Il Direttore amministratore: PARIDE ZAJOTTI.

NB. Si avverte che l'adunanza generale è costituita da quegli azionisti che appariscono intestati nei registri della Società almeno quindici giorni prima della sua convocazione.

Si avverte pure che, secondo l'articolo 20 degli statuti, alle adunanze generali si ammettono soltanto procuratori che siano azionisti, e che un procuratore può bensì rappresentare più azionisti, ma non può avere più di 20 voti, compresi i propri.

Le procure saranno depositate in Pordenone presso la Direzione, od in Venezia presso il domicilio del direttore (Sant'Angelo, Calle Caotorta, n. 3365), non più tardi del 29 marzo.

(*) « Art. 17. Le adunanze generali sono tenute in Venezia nel luogo che sarà indicato nella circolare d'invito, e le loro deliberazioni sono valide, purchè si trovi personalmente presente all'adunanza un quinto degli azionisti, e purchè questi rappresentino almeno un terzo del fondo sociale, salva l'eccezione seguente:

« Le deliberazioni sopra modificazioni del presente statuto, risoluzione della Società e liquidazione dei fondi, emissione di nuove azioni od accettazione di capitali a mutuo non sono valide, se non interviene all'assemblea un numero di azionisti, rappresentante fra tutti almeno tre quinti dell'intero capitale sociale.

« Qualora poi le deliberazioni di un'adunanza generale non fossero valide per mancanza dell'intervento del numero di azionisti richiesto dagli statuti per una prima adunanza, si terrà entro quindici giorni un'altra adunanza generale, basata sullo stesso ordine del giorno, nella quale le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti. » 6438

ESTRATTO
dai registri esistenti nella cancelleria della Corte d'appello di Napoli

All'Eccellentissimo Presidente ed Illustrissimi Consiglieri della Corte di Appello di Napoli,

Il sottoscritto procuratore dei coniugi Vincenzo Visone fu Rocco ed Agata Tazzetta fu Pasquale, come da mandato speciale, che qui si alliga, per notar Carlo Maddalena di Napoli del 16 corrente febbraio, esibisce la copia legale dell'atto di consenso per l'adozione tra i detti coniugi e Giuseppe Sansone di A. G. P. redatto con verbale del 16 corrente mese, registrato in Napoli n. 3817, ufficio Atti giudiziari, li 17 detto mese ed anno, mod. 3°, vol. 225, lire 1 20 Danese, e ne chiede la debita omologazione ai sensi di legge, e la dichiarazione di farsi luogo all'adozione da essi coniugi fatta nella persona del giovine Giuseppe Sansone.

Napoli, 22 febbraio 1886.

Francesco Vitolo, procuratore.

Per provvedere sopra questa dimanda si destina la 1ª sezione, e relatore il consigliere cav. Mascolo.

Napoli, 23 febbraio 1886.

Nicola Ciampa 1° pres.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia,

La 1ª sezione civile della Corte di appello di Napoli ha pronunziato il seguente decreto:

Sulla domanda dei coniugi Vincenzo Visone del fu Rocco, ed Agata Tazzetta del fu Pasquale, con la quale chiedono che si dichiari di farsi luogo all'adozione da essi fatta nella persona del giovinetto Giuseppe Sansone.

Letti i documenti esibiti ed il verbale di consenso del 16 febbraio ultimo, registrato a 17 detto, n. 3817;

Lette le informazioni assunte a norma di legge;

Letti gli articoli 213 e seguenti del Codice civile;

La Corte,

Deliberando in Camera di consiglio;

Inteso oralmente il Pubblico Ministero sulla relazione del consigliere delegato sig. cav. Mascolo;

Dichiara di farsi luogo all'adozione del projetto Giuseppe Sansone da parte dei succennati coniugi Vincenzo Visone ed Agata Tazzetta, qualificati come s. pra. Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso in cop a nella sala del Municipio di Pomigliano d'Arco ed in quello della sezione Mercato qui in Napoli, altra copia sia affissa nella sala di questa Corte d'appello, e che infine sia inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Così deliberato in camera di consiglio dai signori comm. Nicola Ciampa primo presidente, e consiglieri cav. Angelo Abatemarco, cav. Ferdinando Mensitieri, cav. Ilario Niutta e cav. Emanuele Mascolo.

Oggi li 12 marzo 1886.

Firmati: Nicola Ciampa primo presidente e Camillo Penza vicecanc.

N. 696 del reg. gen. cronologico del corr. anno 1886.

La presente copia si rilascia semplice dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli a richiesta del procuratore signor Vitolo Francesco.

Napoli, 17 marzo 1886.

Pel canc. Tommaso Gentile.

Carta foglio 1, lire 3 60.

Per copia conforme spedita e collazionata da me procuratore Francesco Vitolo.

22 marzo 1886.

6557 Il vicecanc. Tommaso Gentile.

Comune di Romano di Lombardia

Amministrazione della Casa di Ricovero Musicale Rubini

Avviso d'asta per affittanza di stabili.

Il giorno 15 aprile p. v., alle ore 10 ant., si procederà in una delle sale di questo palazzo comunale, e avanti il signor sindaco, o chi per esso, all'asta dell'affittanza, in un solo lotto dei seguenti beni di compendio della Casa di Ricovero Musicale Rubini.

Descrizione degli stabili.

Possessione detta di Masano, sita in territorio di Caravaggio, ed una minima parte in quello di Fornovo San Giovanni, irrigatoria e costituita come in appresso:

Aratori, adacquatori, moronati ed in parte vitati . . .	Metr. pert.	1138 78
Prati stabili ed adacquatori	»	191 69
Bosco ceduo forte	»	296 36
Zerbi e paludi	»	76 18
Palazzo di villeggiatura, case coloniche ed orti . . .	»	25 69
Totale . . .	Pert. metr.	1728 70

Annnuo canone d'affitto sul quale sarà aperta l'asta lire 15,350 — Deposito a cauzione delle offerte lire 1535 — Deposito per le tasse e spese lire 3500.

Colla rendita censuaria di lire 8755 06, e come dalla relazione di perizia in data 3 aprile 1882, del signor ing. Angelo Cavalli.

L'asta sarà tenuta col metodo delle candele e secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con Reale decreto num. 3074 (Serie 3ª) del 4 maggio 1885.

L'affittanza è per anni dodici, aventi principio col giorno 11 novembre 1886 e termine col giorno 10 novembre 1898, e sarà aggiudicata al miglior offerente, salvo l'esperimento del ventesimo.

I concorrenti all'asta, oltre ai depositi di cui sopra a cauzione delle offerte e per le spese e tasse, dovranno esibire un certificato di moralità di recente data rilasciato dal sindaco del comune di rispettiva loro residenza.

I depositi per le spese e tasse dovranno esser fatti in biglietti della Banca Nazionale o numerario.

La perizia ed i quaderni d'onere relativi sono visibili nella segreteria di questo municipio dalle ore 9 ant. alle 4 pom. di ciascun giorno non festivo.

Il canone annuo d'affitto sarà pagato dall'aggiudicatario nelle mani del tesoriere dell'Amministrazione appaltante in tre rate distinte scadenti il 15 giugno, 15 agosto e 13 novembre.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione scadrà allo scoccare delle ore 12 meridiane del giorno 30 aprile 1886.

Tutte le spese degli atti, originali e copie, a cominciare dalla relazione di perizia, incanto, iscrizione ipotecaria, quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione degli avvisi d'asta, tasse di bollo e di registro, ed ogni altra dipendente e relativa al contratto, tuttochè non specificato, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Le offerte per persona da dichiarare non si ricevono.

Dal Palazzo, li 22 marzo 1886.

La Giunta Municipale
Avv. LUIGI BONANOMI ff. di Sindaco.
GALBIATI rag. FRANCESCO.
GENTILINI LUIGI.
GIORGI ATTILIO.
Curthi Defendente vicesegretario.

Concorda all'originale

6584 Il Sindaco ff.: Avv. BONANOMI.

AVVISO.

Si rende noto che con atto privato del 17 marzo 1886 registrato a Roma il 22 detto al reg. 11, sez. 1ª, n 6007, atti privati, i signori Attilio Maiocchi, Ettore Bernich e Vincenzo Benvenuti in aggiunta al contratto sociale della Impresa costruttrice Maiocchi e Comp. corrente in Roma, del 3 ottobre 1885 ivi registrato il 7 detto mese al numero 2531, hanno istituita una sede figliale e succursale in Napoli, piazza Medina num. 54, nominando il signor ing. Francesco Langer come rappresentante tecnico ed amministratore di detta sede in Napoli.

Roma, 24 marzo 1886.

Avv. T. Semorile

Presentato addì 26 marzo 1886, ed inscritto al num. 92 del registro d'ordine, al n 70 del registro trascrizioni, ed al n. 68|1885 del registro Società, vol. 1°, elenco 70.

Roma, li 26 marzo 1886.

Il canc. del Trib. di Commercio

6581 L. Cenni.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

I germani Pa. ale e Raffaele Ventrone fu Michele, domiciliati nel comune di Curti (provincia Terra di Lavoro), possedendo una vasta tenuta denominata Masseria Maresca, sita in tenimento del comune di Capua, fra zione S. Angelo in Formis, la dichiarano in riserva per gli effetti dell'articolo 712 del Codice civile e della legge sulla caccia. 6601

AVVISO.

Giusta facoltà ricevuta con decreto Ministeriale del 7 maggio 1884, Vito Brunetti, d'ignoti, nato a Monopoli e residente in San Vito dei Normanni, fa noto che egli intende cambiare il suo cognome in quello di *De Luca*, appartenente al suo padre educativo.

Invita perciò tutti coloro che hanno interesse a produrre opposizioni nei modi e termini di legge.

S. Vito dei Normanni, 21 marzo 1886.

6577 Vito Brunetti.

(2ª *pubblicazione*)

CANCELLERIA
del Tribunale civile e correzionale di Nuoro.

Per gli effetti di cui al 2° capoverso dell'art. 38 della legge notarile in vigore, il sottoscritto

Fa noto

Che il signor notaro don Salvatore Satta Carroni, residente in Nuoro, avendo per volontaria dimissione, accettata con R. decreto 6 giugno u. p., cessato dall'ufficio di conservatore dell'archivio notarile di questo distretto, ha presentato domanda per lo svincolo della malleveria, che in tale qualità prestava con cartella del Debito Pubblico 13 ottobre 1883, numeri 764, 375, della rendita di lire 50.

Nuoro, 10 dicembre 1885.

Il canc. M. Sotgia.

Conforme ecc.

6317 Il canc. M. Sotgia.

RETTIFICA. — Nell'avviso n. 4383, inserto nel supplemento del 26 dicembre 1885, pag. 5990 di questa Gazzetta, venne stampato il cognome *Senetro*; deve invece leggersi **Senatra**.

NOTIFICA DI PRECETTO
a termini degli articoli 142 e 562 Codice Procedura civile.

Ad istanza della Ditta bancaria G. Ricotti e C., domiciliata in Roma presso lo studio del procuratore cav. Camillo Lanza,

Io sottoscritto usciere, vista la cambiale del seguente tenore: Gjemsö Kloster Skien le 6 9bre 1885. B. P. L. 14057 91 — A quatre mois d'aujourd'hui paiez par cette seconde de change, la première ne l'étant, à l'ordre de moi-meme la somme de quatorze mille cinquante sept livres et quatre-vingt-onze, valeur en cargaisson de bois par l'Elida que passerez suivant avis de Hans Cappelen's Enke. A Mess. Giuseppe Casanova e figli, 19 via dei Staderari, Roma. Occorr. da G. Ricotti e C. Paiez à l'ordre de M. H. Cappelen's Hans Cappelen's Enke. — Paiez à l'ordre de M. G. Ricotti e C. — H. Cappelen's — Pagate all'ordine dello spett. Banca Generale valuta in conto. Roma 10 dicembre 1885. G. Ricotti e C. — Pagate all'ordine della Banca Nazionale nel Regno d'Italia valuta in conto. Milano 1° marzo 1886. Banca Generale sede di Milano. Per procura speciale firma illegibile.

Visto l'atto di protesto 8 marzo corrente, rogato Serafini, da cui risulta del mancato pagamento della suddetta cambiale,

In virtù del suddetto titolo esecutivo, ho fatto e faccio precetto alla ditta Hans Cappelen's Enke, nonchè al signor H. Cappelen, domiciliati a Giemsö Kloster Skien (Norvegia), di pagare alla Ditta citante nel tempo e termine di giorni cinque da oggi le seguenti somme, cioè:

Somma capitale . . L. 14,057 91
Costo del protesto . » 22 55

Totale L. 14,080 46

dico lire quattordicimila ottanta e centesimi quarantasei, oltre alla spesa del presente atto a margine segnata, nonchè gl'interessi commerciali dal giorno del protesto fino all'effettivo pagamento, con diffidamento che non pagando la chiesta somma nel termine sopra prefisso, si procederà a danno tanto della Ditta intimata Hans Cappelen's Enke quanto del signor H. Cappelen alla esecuzione mobiliare nei modi di legge.

Roma, 29 marzo 1886.

L'usciere del R. Trib. di commercio

6594 Camillo Muzio.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.